

LXXIII.

TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

Presidenza del Vice-Presidente DURANDO.

SOMMARIO. — *Congedo — Comunicazione di un telegramma del Sindaco di Firenze pervenuto alla Presidenza intorno alla salute del generale Lamarmora — Seguito della discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'Arte e di Archeologia — Nuova redazione dell'articolo 1, accettata dal Ministro della Pubblica Istruzione e sua proposta di aggiunta accolta dall'Ufficio Centrale — Avvertenza del Senatore Cavallini — Emendamento del Senatore Fiorelli alla proposta del Ministro e subemendamento del Senatore Vitelleschi, Relatore — Avvertenza del Ministro e del Senatore Amari — Approvazione della prima parte del 1° comma dell'articolo 1. — Nuovo emendamento proposto dal Relatore alla seconda parte del 1°, comma e ritiro degli altri emendamenti — Varianti proposte all'emendamento — Approvazione della seconda parte del primo comma dell'articolo — Considerazioni e proposta del Senatore Di Giovanni al secondo comma dell'articolo primo, oppugnate dal Relatore, Senatore Vitelleschi — Spiegazione chiesta dal Senatore Berteau cui rispondono il Relatore e il Ministro — Approvazione del secondo comma e dell'intero articolo — Emendamento proposto dal Senatore Di Giovanni all'articolo secondo, combattuto dal Relatore e dal Senatore Pepoli G. — Avvertenza del Senatore Amari — Presentazione di un Progetto di legge — Dichiarazione chiesta dal Ministro ed accordata dal Relatore — Ritiro dell'emendamento del Senatore Di Giovanni — Considerazioni e proposta del Senatore Lauzi non accettata dal Relatore — Approvazione dell'articolo secondo — Considerazioni del Senatore Pepoli G. sull'articolo terzo — Rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale, proposto dal Relatore e appoggiato dal Senatore Curacciolo di Bella — Dichiarazioni del Ministro — Rinvio dell'articolo — Osservazioni sull'articolo 4. dei Senatori Di Giovanni e Pepoli G., cui rispondono il Relatore e il Ministro — Repliche del Senatore Pepoli G., e del Relatore — Contro-replica del Ministro e sua proposta di rinvio dell'articolo per nuovo esame all'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Amari — Rinvio dell'articolo 4. — Osservazioni del Senatore Amari e proposta del Senatore Berteau di rinvio dell'articolo 5. all'Ufficio Centrale, accettata dal Relatore — Osservazioni del Senatore Berteau — Il rinvio è approvato.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica, e più tardi interviene il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Domanda un congedo di 15 giorni per motivi d'Ufficio il Senatore Camuzzoni, che gli viene dal Senato accordato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Do lettura al Senato del telegramma ricevuto dall'onor. Sindaco di Firenze, in

conformità del voto espresso ieri dal Senato.

« Continua miglioramento stato malattia illustre generale La Marmora. Perdura sofferenza dolori spalle, progressivo miglioramento malattia vescica. Passate notte e giornata tranquille. »

Il Sindaco
PERUZZI.

Seguito della discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'archeologia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del Progetto di legge, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'archeologia.

Credo che l'Ufficio Centrale avrà preparato la nuova redazione dell'articolo statogli rinviato nella seduta di ieri.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. La nuova redazione proposta dall'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione ed accettata dall'Ufficio Centrale, consiste nel togliere le parole: *col concorso delle Provincie nella circoscrizione dei quali si trovano*; per cui la dizione resterebbe così: « è affidata ai Comuni ed alle Provincie, al Demanio ed agli altri Enti morali quando e secondo che loro appartengono. »

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha intesa la variante proposta dall'Ufficio Centrale?

Domando se l'accetta.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Vi acconsento, ma domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto dunque la correzione, la quale fu concordata col l'Ufficio Centrale. Forse converrà una piccola trasposizione, mettendo innanzi *Demanio*, poi *Provincie*, poi *Comuni*, e poi *gli altri enti morali*. Ma tutto questo non può alterare per nulla il valore e l'importanza dell'articolo. Ma quanto al primo comma di questo articolo 1°, il mio Collega, l'onorevole Ministro dell'Interno, mi ha fatto avvertire che, allorquando noi diciamo « delle memorie storiche in qualsivoglia maniera incise o scritte, » noi veniamo ad estendere la portata della legge non solo sopra quelle cose le quali fino ad ora sono

sottomesse alla vigilanza del Ministro della Pubblica Istruzione, ma eziandio sopra quelle altre che, chiuse negli archivi, dipendono dal Ministro dell'Interno.

Ad evitare adunque che una locuzione di questa natura non finisca per eccitare una specie di conflitto d'attribuzioni tra due Colleghi, mi pare che si potrebbe aggiungere dopo la parola scritte, le seguenti: *non contemplate dall'articolo 4 del decreto 27 maggio 1875*, che è appunto il decreto il quale ordina gli archivi di Stato.

Fatta questa eccezione, allora ciascuno resta nelle sue proprie attribuzioni, e niuna materia è distratta alla naturale vigilanza dei due capi di questi due servizi. Quindi accetto la correzione quale fu concordata coll'Ufficio Centrale, e prego il Senato a voler approvare quest'aggiunta dopo le parole « le memorie in qualsivoglia maniera incise o scritte » *non contemplate dall'articolo 4 del decreto 27 maggio 1875*.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta questo emendamento?

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Allora possiamo mettere anche il numero del Decreto che è 2552, serie 2°.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Mi permetta l'onorevole Ministro che io richiami la sua attenzione sopra un inconveniente a cui a mio avviso darebbe luogo la proposta di aggiunta che egli ha fatta.

Noi indirettamente coll'aggiunta proposta dall'onorevole Ministro approveremmo, senza nemmeno averlo sotto gli occhi, un semplice Decreto ministeriale.

Egli è evidente che è sempre in facoltà del Governo di modificare il Decreto medesimo.

Il venir qui a dare una sanzione per semplice incidenza ad un atto del potere esecutivo senza che abbia formato soggetto della benchè menoma discussione, mi pare che non sia molto regolare e potrebbe dar luogo ad inconvenienti.

Io mi sono permesso di sottoporre queste osservazioni all'onorevole signor Ministro, lasciando giudice il Senato della convenienza o meno di adottare quell'aggiunta.

Senatore FIORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **FIORELLI**. Per ovviare al pericolo al quale si andrebbe incontro, secondo la giusta osservazione dell'onorevole Senatore Cavallini, credo che si potrebbe dire così: memorie incise o scritte, salvo quelle che si conservano negli archivi o salvo le disposizioni rigenti per gli archivi.

PRESIDENTE. Favorisca far passare alla Presidenza la formola vera della sua proposta.

Il Senato ha inteso le differenti varianti che sono state proposte. In primo luogo l'Ufficio centrale proporrebbe che a quelle parole: *oggetti insigni per arte, o per antichità*, si aggiungesse: *degli oggetti e delle memorie storiche in qualsivoglia maniera incise o scritte*; e qui, dopo la parola: *scritte*, vengono due o tre emendamenti.

Il signor Ministro proporrebbe che dopo le parole: *antichità e delle memorie storiche in qualsivoglia maniera incise o scritte*, si aggiungesse: *non contemplate nel decreto 27 maggio 1875, N. 2552, serie 2*.

Il Senatore Fiorelli vorrebbe invece sostituire queste altre: *che per la loro indole appartengono agli Archivi*.

Il Senatore Vitelleschi preferirebbe un'altra dicitura, proporrebbe cioè di aggiungere dopo le parole *incise o scritte* le seguenti, cioè: *non spettanti all'Archivio dello Stato*.

L'Ufficio centrale proponeva inoltre che in luogo delle parole: *affidate ai Comuni col concorso delle Provincie*, si dicesse: *affidate ai Comuni ed alle Provincie*, e si togliesse quell'inciso: *nella circoscrizione dei quali si trovano*.

Prima di tutto, interrogo il Relatore dell'Ufficio centrale se accetta la proposta del signor Ministro, che aggiungerebbe, cioè, dopo le parole *incise o scritte*, le parole: *non contemplate nel decreto 27 maggio 1875, N. 2552, serie 2*.

Senatore **VITELLESCHI**, Relatore. L'Ufficio Centrale propone l'emendamento che dice: « Non spettanti all'archivio di Stato » perchè ritiene che le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Cavallini siano degne di considerazione. E d'altronde le parole: « Non spettanti all'archivio di Stato » escludono precisamente quel che si vuole escludere. L'Ufficio Centrale trova questo emendamento preferibile anche a quello dell'onorevole Senatore Fiorelli, imperocché

esso lascia la designazione nel vago e perciò non determina abbastanza quali sieno le memorie che si sottraggono all'ingerenza del Ministro dell'Istruzione Pubblica perchè appartengono agli Archivi di Stato.

PRESIDENTE. Signor Ministro! Si attiene a questo emendamento o preferisce la sua proposta?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io accetto anche questo emendamento. Credo proprio che esso dica quello che intendo dire e non ho nessuna ragione di preferenza. Ma un cortese Senatore stato qui al banco mi ha fatta questa obbiezione: Quando voi dite che queste memorie, in qualunque maniera incise o scritte, appartenenti agli archivi di Stato, vengono sottratte alla prescrizione di questo articolo primo, parrebbe che riguardo a quelle là fossero permesse quelle cose che si proibiscono in questo articolo; e l'osservazione mi colpisce. Quest'osservazione, se non esercita influenza alcuna sull'animo dell'Ufficio Centrale e del Senato, allora io sono indifferente per qualunque ordine di emendamenti. Ma, se quindi può parere che ci resti quasi una specie di dubbio, allora io dovrei fermarmi allo emendamento primo. Certamente, in questo caso, io sento la difficoltà che vi fu mossa dall'onorevole Senatore Cavallini. Ma, mentre egli faceva la ferita, arrecava eziandio il balsamo perchè notava che questa materia sarebbe con una successiva disposizione egualmente cambiata. A questo proposito però l'onorevole Senatore Martinelli mi faceva avvertire come potrebbe sorgere il dubbio che tutte le memorie scritte tolte dal decreto fossero sottratte alle prescrizioni di questa legge. Ora, io domando agli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale se credono che il sospetto comunicatomi dall'onorevole Martinelli abbia, sì o no, una ragione di fondamento; nel caso negativo, io accetto l'emendamento: *non spettanti agli archivi di Stato*; ma nello affermativo, allora credo che l'onorevole Ufficio Centrale stimerà più conveniente spiegare la questione in modo più chiaro, sicchè non lasci alcun dubbio.

Senatore **AMARI**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **AMARI**. Io credo che veramente, usando

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

l'espressione *appartenenti agli archivi di Stato*, o *spettanti agli archivi di Stato*, si creerebbe un equivoco, perchè si potrebbe intendere di carte che in diritto appartengono all'archivio di Stato e sono uscite dall'archivio per una cagione qualunque, e io preferisco perciò l'emendamento dell'onor. Ministro, il quale taglia tondo ogni difficoltà. Se si volesse, si potrebbe anche meglio usare l'espressione: *spettanti per loro natura agli archivi di Stato*; così non si confonderebbe il fatto col diritto.

PRESIDENTE. Sarebbe un sotto emendamento a quello dell'Ufficio Centrale: « non spettanti agli archivi di Stato ecc. »

Leggo l'emendamento proposto dal sig. Ministro che suona così: « insigni per arte e per antichità o delle memorie storiche in qualsivoglia maniera incise o scritte. »

Metterò ai voti questa prima parte dell'articolo.

Coloro che approvano le parole testè lette vogliano sorgere.

(Approvato.)

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Veramente le apprensioni accennate dall'onorevole Ministro io non credo che siano molto a temersi, perchè l'articolo parla di affidare la custodia, e non dà per ora disposizioni determinative sopra alcun soggetto; quindi, se si esclude dagli oggetti contemplati nell'arte un certo numero di documenti, si esclude che di quelli sia affidata la custodia agli enti qui accennati; del resto non si esclude già che abbiano ad essere altrimenti custoditi. Pur tuttavia, per togliere ogni possibile dubbio, io proporrei un'aggiunta così detta: « spettanti agli archivi di Stato e per le quali sia altrimenti provveduto. » Così è chiaramente detto che non è che si sottraggono perchè non se ne voglia tener conto, ma perchè ci sono altre provvisioni. D'altronde io non accetterei quelle parole « che per loro natura » perchè può darsi benissimo il caso, e credo che in Italia anzi si dia sovente, che ci siano dei documenti che per loro natura sarebbero soggetti all'Archivio di Stato, e che non ci stanno. Ora, con quella disposizione, si correrebbe davvero il pericolo di lasciarne molti all'infuori. D'altronde, è un apprezzamento vago ed indeterminato, il quale lascierebbe una quantità di

rigagnoli nei quali se ne potrebbero andar via documenti importanti. Io credo quindi che è molto meglio di stabilire un fatto, vale a dire: « *quelle che spettano all'archivio di Stato e che perciò non sono di competenza del Ministero dell'Istruzione Pubblica* » e per togliere qualunque idea più lontana che con questo si intenda di volerli meno custodire, aggiungere: « per la custodia delle quali è altrimenti provveduto. »

Senatore FIORELLI. Io non insisto nel mio emendamento ed accetto questo testè proposto dall'onor. Relatore.

PRESIDENTE. E il Senatore Amari accetta egli quest'emendamento proposto dall'onorevole Relatore?

Senatore AMARI. Accetto.

PRESIDENTE. Allora la questione si riduce ai soli due emendamenti, a quello del signor Ministro e quello dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Accetto anch'io l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la seconda parte di quest'articolo testè modificata dall'Ufficio Centrale, che suona così: . . . « e memorie antiche in qualsivoglia maniera incise o scritte, non spettanti all'archivio dello Stato, e per la custodia delle quali sia altrimenti provveduto. »

Pongo ai voti quest'aggiunta o variante che si voglia dire.

Coloro che l'approvano, vogliano alzarsi.

(Approvato.)

Ora l'Ufficio Centrale propone che si dica così: « è affidata al Demanio, alle Provincie, ai Comuni ed agli altri enti morali, ecc. »

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Mi dispiace di disturbare il Senato, ma mi pare che sarebbe bene sostituire la parola *Stato* alla parola *Demanio*, perchè tutti i provvedimenti relativi all'antichità che si danno con questa legge corrono per mezzo del Ministero dell'Istruzione Pubblica. Il Demanio è un'amministrazione a parte; capisco che il Demanio rappresenta sempre lo Stato, ma, per evitare confusione, credo che sarebbe meglio mettere la parola *Stato*, invece che *Demanio*. Ben inteso che lo Stato debba essere nominato prima dei Comuni, e in ultimo i pri-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

vati; oppure prima i privati ed in ultimo lo Stato; ma non conviene affatto il dir: *prima* è affidato ai Comuni, *poi* agli enti morali e *appresso* ai privati; a me pare che non vi sia ragione per far ciò.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. È molto ragionevole la sostituzione di parola che suggerisce l'onor. Senatore Amari; ma ho paura che crei alla questione un' difficoltà assai grande.

Il Demanio e lo Stato non sono due cose identiche. Il Demanio è una specie di amministrazione di tutta quella proprietà che è pubblica, la quale può essere usufruita da questo o da quell'altro Ministero. Il Demanio in proprio ha della roba sua, e come proprietario esso è obbligato a custodirla stando al senso della legge, e il giorno che io sostituisco *Stato* a *Demanio*, resta il Demanio un proprietario il quale non è obbligato a custodire, ma scarica la necessità della custodia sulle spalle dello Stato o del Ministero della Pubblica Istruzione.

Quindi in questo interesse che è grave, non solo perchè al fin de' conti, quantunque il Demanio sia una amministrazione dello Stato, quantunque si abbia sempre il risultato definitivo ed ultimo che è quello di prendere i denari dello Stato, qui ci sarebbe una violazione del principio che è stabilito dall'articolo 1° che cioè chi ha la riputazione di avere la proprietà, abbia eziandio il dovere della custodia.

Prego l'onor. Senatore Amari a rinunciare alla sua proposta, mantenendo qui la parola *Demanio* e facendola seguire dalle altre: *Province, Comuni e altri enti morali*.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Amari ha la parola.

Senatore AMARI. Dopo la spiegazione data dal signor Ministro, rinunzio al mio emendamento: ma mi corre l'obbligo in certo qual modo di scusarmi, perchè il Demanio non è sempre il migliore custode dei monumenti. Il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica ne deve sapere qualche cosa; devo ricordare il caso di certo Cenacolo, pel quale la custodia del Demanio ci condusse tra pochi anni a dovere spendere quaranta mila lire per espropriazione.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Il fatto a cui allude l'onorevole Amari è troppo vero, e forse non potrebbe essere il solo; ma io debbo pur dire questo, che mi è avvenuto di dover chiamare l'attenzione di varie amministrazioni le quali, restaurando i loro palazzi, davano, per esempio, il colore ai marmi. Debbo però attestare altresì che ho trovate queste amministrazioni docilissime e non ebbi a lottare in nessuna maniera col Demanio. Ho trovato, di più, che il Demanio metteva in vendita monasteri, a cui erano anche congiunte delle chiese chiuse al culto, e, sulle osservazioni fatte dal Ministero della Pubblica Istruzione, si aggiunsero nei capitolati della vendita tutte quelle condizioni che potevano assicurare il mantenimento di quella qual si fosse opera d'arte degna di essere conservata.

L'osservazione del Senatore Amari sta sempre; ogni proprietario può facilmente dimenticare anche l'interesse della roba preziosa che possiede; quindi queste prescrizioni troveranno tanto più ragione di essere, in quanto che procurano di ovviare, che coloro i quali hanno la proprietà di una cosa non la disperdano, non la lascino rovinare, con danno della riputazione artistica del paese.

PRESIDENTE. Dunque dopo le parole..... *per la custodia delle quali sia altrimenti provveduto*, la dizione dell'articolo sarebbe la seguente: «...è affidata al Demanio, alle Province, ai Comuni ed agli altri enti morali, nella circoscrizione dei quali si trovano. »

Chi approva questo inciso voglia sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. L'articolo continua così: «...quando e secondo che loro appartengono, sotto la vigilanza dello Stato, il quale la esercita per mezzo del Ministero dell'Istruzione Pubblica e delle Autorità a quest'effetto costituite. »

Chi approva quest'ultima parte del primo comma, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora leggerò, per porlo ai voti, l'ultimo comma di questo primo articolo.

« La custodia e la conservazione degli oggetti indicati in quest'articolo è obbligatoria anche per i privati che ne sono proprietari, quando per la loro importanza storica o artistica siano

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

dichiarati d'interesse nazionale e descritti in appositi cataloghi ».

Senatore DI GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI GIOVANNI. Ho domandato la parola per proporre che dal 2° comma di questo articolo siano tolte le ultime cinque parole « e descritti in cataloghi appositi. »

L'idea della formazione di cataloghi o inventari di tutti i monumenti, e degli oggetti d'arte e di archeologia, esistenti in tutto il Regno, ebbe origine dall'articolo 30 del primitivo progetto di questa legge, e l'incarico di compilarli era affidato alle rispettive Commissioni conservatrici delle Provincie.

Lo stesso incarico, e pel medesimo oggetto, è stato poi ripetuto nell'articolo 11 del decreto 5 marzo 1876, che ha organicamente istituito le dette Commissioni. In questo si dice: *Le Commissioni consultive avranno cura di compilare e trasmettere al Ministero un esatto inventario di tutti i monumenti ed oggetti d'arte esistenti nella rispettiva provincia.*

L'intendimento tanto del progetto primitivo quanto del decreto regio è ben chiaro: conoscere quale sia tutta la suppellettile monumentale, archeologica, artistica del paese, e col'aiuto dei cataloghi tenerla d'occhio, e sorvegliare alla sua conservazione.

L'Ufficio Centrale però ha voluto dare uno scopo diverso ai cataloghi. Per lui divengono questi quasi un titolo legale, secondo cui i possessori di monumenti ed oggetti d'arte e d'archeologia ivi annotati, sono tenuti a custodirli e conservarli, e a chiedere la licenza, qualora volessero esportarli all'estero; ma se non vi si trovino compresi, tanto la custodia quanto la domanda della licenza non sono obbligatorie.

Certamente, se i cataloghi potessero essere compilati con quella esattezza e precisione, che sono necessarie per potersi attribuire ai medesimi degli effetti giuridici, l'idea dell'Ufficio Centrale non potrebbe forse incontrare opposizioni. Ma ognuno comprende che la formazione dei cataloghi, per un paese come l'Italia, è un'opera colossale, e nello stesso tempo sommaramente scabrosa e difficile, sì per la qualità delle persone che debbono compilarli, come per le resistenze d'ogni maniera, che è certo doversi incontrare, e che gli interessi e le pas-

sioni degli uomini renderanno forse impossibile a sormontare.

Si richiederà inoltre un tempo assai lungo per un lavoro di tanta mole e difficoltà: e finchè non possa venirsene a capo, in qual modo è sperabile che sia conseguito lo scopo della legge?

Per queste ragioni ho fiducia che tanto l'onorevole Ministro quanto l'Ufficio Centrale vorranno consentire, che non si faccia allusione ai cataloghi nel primo articolo della legge che discutiamo, e in tutti quegli altri ancora nei quali sono attribuite ai medesimi delle conseguenze giuridiche.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. La breve soppressione che domanda l'onorevole Senatore Di Giovanni, implica a lei sola tutta la questione la quale da tre giorni si agita in quest'Aula. Io avrei creduto piuttosto di avere trovata opposizione nella disposizione che l'Ufficio Centrale ha cercato di giustificare, quella cioè di imporre e rendere obbligatoria la custodia delle cose proprie che è già un'ingerenza straordinaria che si esercita sul diritto di proprietà, da poi che fra i diritti di proprietà ci è anche quello di distruggere le cose proprie quando siano più a carico che a vantaggio.

Ora, noi facciamo già un passo un poco arduo, del quale del resto io credo aver dato ieri piena giustificazione, quando diciamo ai proprietari: che di una categoria di oggetti è loro impedito di lasciarne avvenire il deperimento. Ma io diceva ieri che una delle questioni più gravi era quella di fissare quali sono questi oggetti.

Ora, se l'onorevole Senatore Di Giovanni trovasse un altro modo per fissare quali sieno gli oggetti, i quali permettano d'imporre questo freno al diritto di proprietà, io ne sarei ben lieto. Ma se egli non ne trova, e credo che da che si è pensato su questa materia non si trovi altro che i cataloghi, converrà contentarsi di questi. E giacchè l'onorevole Senatore Di Giovanni minaccia di ritornare sulla questione dei cataloghi in altra occasione, a me piace ora di definirla nettamente.

Qualunque azione si voglia esercitare sopra il diritto di proprietà, deve essere pienamente

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

giustificata. La nostra giustificazione l'abbiamo trovata nell'interesse nazionale che si accumula sopra certi dati soggetti.

Ora, qual è il modo di sapere quando questo interesse acquista l'intensità necessaria perchè si possa porre questo freno?

Ebbene, il criterio che ha adottato l'Ufficio Centrale è che le autorità tecniche, le autorità scientifiche rappresentate dalle autorità governative, dalle Giunte archeologiche o artistiche, ritengono, enunciano che un tale oggetto ha questo valore.

Il proprietario ha diritto di obiettare. Se non nasce contestazione, la dichiarazione dell'autorità rimane integra. Se nasce contestazione si va al giudizio di un'autorità superiore, la quale ha tutte le qualità per garantire sufficientemente e l'arte e il diritto dei privati.

La testimonianza di questo processo è il catalogo. Quindi se si toglie il concetto del catalogo, si rientra in quelle tali difficoltà; vale a dire che dall'Apollone di Belvedere fino alle piccole lampadine di terra cotta, tutto diventa sacro, tutto è vincolato.

Senatore DI GIOVANNI. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Quindi i cataloghi sono la soluzione, certo non ottima, non perfetta, perchè non è facile di trovare le cose perfette, ma sono la sola soluzione che sia applicabile in queste materie.

Del resto, posso intendere la divergenza che c'è fra l'onorevole Di Giovanni e l'Ufficio Centrale, divergenza non di sentire, ma divergenza di modo da tenersi.

L'Ufficio Centrale ritiene, che, viste tutte le difficoltà che si accumulano sopra queste questioni, non si possa preservare che un determinato patrimonio, una determinata quantità di oggetti sopra i quali, per l'altissima importanza che hanno, si può esercitare un'azione straordinaria, limitativa del diritto di proprietà per salvarli.

Al di fuori di questi oggetti, non è che qualche volta non si sopporterà qualche perdita dolorosa, ma credo che non ci sia modo possibile di estendere i limiti; e dico non ci sia modo possibile, perchè materialmente non c'è modo di farlo, oltre che non si ha diritto di farlo.

Ora, ridotto a questo concetto, credo che fare il catalogo in ogni provincia di quei tali oggetti che hanno una tale entità, che hanno una

tale importanza veramente da concentrare in sé un vero interesse storico, artistico, non è cosa difficile.

Soprattutto, raccomando all'onor. Di Giovanni di non insistere, specialmente in questa occasione, in cui si tratta di proprietà de' privati, ai quali è già gravoso di mettere un legame per un numero determinato di oggetti.

Se si togliesse quella dizione, questi legami si estenderebbero sopra un numero infinito di oggetti, perchè non si sa, coll'articolo 1°, dove si comincia e dove si finisce. Quindi l'Ufficio Centrale non può accettare l'emendamento proposto dall'onor. Senatore Di Giovanni.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Di Giovanni ha la parola.

Senatore DI GIOVANNI. La differenza che vi ha tra la mia proposta e quella dell'Ufficio Centrale, mi pare che consista in questo: se l'esame degli oggetti i quali si debbono conservare nel paese, debb'essere fatto prima o dopo. Certamente quando si chiede la licenza per esportare degli oggetti, questi oggetti si debbono presentare alle autorità delegate dal Ministero per verificare se sono di quelli, che si possono o non si possono esportare.

In questo caso, io non vedo perchè l'esame debba farsi *a priori* e non *a posteriori*; mentre, ammesso il caso che si debba fare *a priori*, nascono tutte le difficoltà che io ho avuto l'onore di esporre; e moltissimi oggetti, i quali non si troveranno compresi nei cataloghi, perchè sono stati nascosti, o sono sfuggiti alle osservazioni delle Commissioni e degli agenti incaricati, saranno perduti pel paese, non essendo il proprietario tenuto ad eseguire alcuna formalità.

Senatore BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTEA. Io vorrei pregare la cortesia dell'onorevole sig. Relatore dell'Ufficio Centrale a voler rimuovere un dubbio che mi è nato nell'interpretazione del secondo comma di quest'articolo. In quel comma io trovo contemplate specialmente due cose, cioè *oggetti insigni per arte e per antichità, memorie storiche in qualsivoglia maniera incise o scritte*; poi quando si provvede all'obbligo della custodia nei privati, trovo unicamente indicati *la custodia e la conservazione degli oggetti insigni per arte o antichità*. Ora, a me nasce il dubbio se si vogliono sottrarre alla custodia dei privati

le memorie storiche; cioè se unicamente agli oggetti d'arte si riferisca la custodia che è imposta ai privati, oppure se sia stato nell'intendimento dell'Ufficio Centrale di estendere anche la custodia sulle memorie storiche, ed in tal caso bisognerebbe dire: *degli oggetti d'arte, e delle memorie storiche indicate nel primo comma.*

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* Nel primo comma dell'articolo si trattava di descrivere il soggetto della legge in tutti i suoi particolari, gli oggetti insigni per arte, antichità, memorie storiche, ecc., perchè era la prima volta che si nominavano; nel secondo comma quando tutta questa enumerazione era già fatta, si reputò ozioso il ripeterla per intero e ci siamo tenuti unicamente alla parola *oggetti* come quella che riveste da se sola un carattere generico. Mi sembra che dopo questa spiegazione ogni dubbio debba sparire. D'altronde faccio osservare che son sempre pericolose le ripetizioni, perchè se di molti oggetti se ne omette uno, quello rimane escluso. Invece, quando è detto «di tutti gli oggetti indicati in quest'articolo» si comprende che questa parola *oggetti* è parola generica che abbraccia tutta la numerazione fatta nel primo comma.

Senatore BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTEA. Se nel 1° articolo non si fosse usata la parola *oggetti*, ma un altro sinonimo che avesse compreso *tutti gli oggetti insigni per arti e le memorie storiche*, allora comprenderei la locuzione generica della parola «oggetti»; ma mentre nel primo comma dell'articolo in discussione si trovano due distinte cose «*oggetti insigni per arte o per antichità, e memorie storiche in qualsivoglia modo incise o scritte*, nel secondo comma invece si parla unicamente «*della conservazione degli oggetti sopra indicati.*»

Date la contestazione ad un avvocato, ed io sono sicuro che ne trarrebbe per conseguenza che le *memorie storiche* non s'intendono in questo secondo comma comprese. Del resto, se l'Ufficio Centrale crede che questo dubbio sia rimosso colla sua dichiarazione, io non insisto per alcuna innovazione.

MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Quel che possono fare gli avvocati interpretando il secondo comma dell'articolo 1°, io non so; ma mi pare che le dichiarazioni dell'Ufficio Centrale sciolgano il dubbio, e che possa essere affatto levato di mezzo, se anche potesse sorgere, col dire: «la custodia degli oggetti di qualunque specie nominati sopra.» Allora l'aggiunta «di qualunque specie» farebbe sparire ogni dubbio.

Voci: Benissimo!

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Quanto all'emendamento che propone l'onorevole Senatore Di Giovanni, riconoscendo pure quali motivi possono esservi per difenderlo, tuttavia acconsento coll'Ufficio Centrale a metterlo, per così dire, in disparte.

I cataloghi rappresentano in questo progetto dell'Ufficio Centrale l'argomento più forte, perchè il Governo si assicuri della conservazione dei monumenti. È un organismo che fu introdotto qui, e sopra il quale, mi pare, si basa quasi tutta la legge. Allorquando questi cataloghi fossero sottratti e la funzione loro negata o diminuita, credo che ci dovremmo mettere a studiare quali altre cose dovrebbero esservi sostituite. Ma anche questo studio dovrebbe esser fatto, se dalla prescrizione dei cataloghi, come è scritto qui, potesse nascere pericolo alcuno per i monumenti nostri. Già l'onorevole Relatore ha dimostrato le funzioni di questi cataloghi. E come l'onorevole Senatore Di Giovanni diceva, se prima o poi debba esser fatto questo esame, a me pare che non sia ozioso, non inutile.

La nazione proceda a questa specie d'inventario, e man mano che trova gli oggetti, li classifichi e li determini. Certo potrebbe occorrere un pericolo; e sarebbe che questi cataloghi diventassero una volta definitivi e chiusi.

Ma il comma ultimo, dell'art. 3°, se non erro, fa che questi cataloghi sono perpetuamente aperti, e si può e si deve continuamente aggungervi qualunque oggetto si trovi e sia giudicato da uomini competenti degno di essere iscritto nei cataloghi inediti. Per di più, i cataloghi, in quanto esercitano la loro virtù

per la vendita di questi oggetti preziosi per l'arte nell'interno, se anche, dirò così, non governassero la materia in modo che non ci potesse venire errore di sorta, il danno non sarebbe grave; la virtù del catalogo appunto è necessaria allora che l'oggetto deve uscire dallo Stato. Allora si che l'aver iscritto o l'aver sottratto un oggetto al catalogo toglierebbe la fonte del diritto per cui si potesse arrestare quest'oggetto e impedire che varchi il confine.

Ma questa è una questione la quale trova all'articolo 12 il suo posto; e di questo appunto io aveva discorso eziandio coll'onor. Relatore, il quale mi si mostrò preoccupato della questione; ond'io studiai una redazione che ci assicurasse che gli oggetti, i quali vogliono essere esportati, siano giudicati da uomini competenti che vedano se debbano o no essere iscritti nei cataloghi; e questo soddisferà, secondo me, i nostri legittimi desideri; giacchè si stabilirà in modo positivo la quantità degli oggetti preziosi. In questo modo mi parve che si potesse accettare la proposta, e l'accetto anche adesso.

PRESIDENTE. Insiste nel suo emendamento l'onorevole Di Giovanni?

Senatore DI GIOVANNI. Prego sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Il Senatore Bertea accetta quelle parole « di qualunque specie » che ha proposte l'onor. signor Ministro?

Senatore BERTEA. Accetto.

PRESIDENTE. Allora leggerò questo secondo comma fino alle parole la cui soppressione è proposta dal Senatore Di Giovanni, coll'emendamento dell'onor. signor Ministro, accettato dall'onor. Senatore Bertea, consistente nell'aggiungere dopo le parole: « degli oggetti » le seguenti: « di qualunque specie ».

Do lettura di quest'ultima parte dell'articolo così modificata, omettendo le ultime parole:

« La custodia e la conservazione degli oggetti di qualunque specie indicati in quest'articolo è obbligatoria anche per i privati che ne sono proprietari, quando per la loro importanza storica o artistica siano dichiarati d'interesse nazionale. »

Coloro che approvano questa parte del secondo comma del primo articolo vogliano alzarsi.

(Approvato.)

Ora vengono le parole delle quali il Sena-

tore Di Giovanni propone la soppressione: « ed iscritti in appositi cataloghi ».

Coloro che vogliono accettare la soppressione proposta dal Senatore Di Giovanni, voteranno contro.

Pongo ai voti queste parole. Chi le approva sorga.

(Approvato.)

Rileggo adunque l'intero articolo, come venne emendato:

« La custodia e la conservazione dei monumenti ragguardevoli per pregi artistici o per carattere storico, degli avanzi delle antiche costruzioni, degli oggetti insigni per arte o per antichità, e delle memorie storiche in qualsivoglia maniera incise o scritte, non spettanti all'Archivio di Stato, e per la custodia delle quali sia altrimenti provveduto, è affidata al Demanio, alle Provincie, ai Comuni e agli altri enti morali, quando o secondo che loro appartengono, sotto la vigilanza dello Stato, il quale la esercita per mezzo del Ministero dell'Istruzione Pubblica e delle Autorità a questo effetto costituite.

La custodia e la conservazione degli oggetti di qualunque specie indicati in quest'articolo è obbligatoria anche per i privati che ne sono proprietari, quando per la loro importanza storica o artistica siano dichiarati d'interesse nazionale e descritti in appositi cataloghi. »

Coloro che approvano il complesso di quest'articolo primo vogliano alzarsi.

(Approvato.)

Si da lettura dell'articolo secondo; esso è così concepito:

Art. 2.

« Le catacombe cristiane, che sono considerate come monumenti sacri, conservano quel carattere, così nella parte già scoperta come in quella che rimane a scoprire, per tutti gli effetti di legge. »

Senatore DI GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI GIOVANNI. Parmi davvero assai dubbio se il Potere civile abbia la facoltà di attribuire il carattere sacro ad un monumento.

Il progetto ministeriale ha sbattezzate e sconsecrate tutte le catacombe, dicendo:

« Le catacombe così nella parte già scoperta,

come in quella che rimane da scoprire, sono considerate, per tutti gli effetti, quali monumenti sacri. »

Tale espressione era generalissima, tanto generale che in essa venivano ad essere comprese, senza eccezione, tutte le immense opere di escavazione dell'antichità.

L'Ufficio Centrale ha detto invece:

« Le catacombe cristiane, che sono considerate come monumenti sacri, conservano quel carattere, ecc. ecc. »

Ma, dico io, possono essere considerate sacre, forse dall'opinione pubblica, non già che abbiano ricevuto la formale consecrazione dall'autorità competente, cioè dall'autorità ecclesiastica a cui appartiene lo impartirla.

Si dice: vedete che sono monumenti sacri per gl'indizi e i vestigi religiosi, che vi esistono; ma ciò non basta per credere che la chiesa ne abbia preso, o debba prendere cura.

È certo che di queste catacombe, comunque si chiamino: poliandri, ipogei, cimiteri sotterranei, abitazioni trogloditiche, ve ne sono alcune che sono evidentemente pagane. In Palermo vi ha una grande catacomba, la quale precede di molto l'era cristiana, e rimonta sino all'età dei Fenici. Ve ne sono poi delle cristiane, nelle quali, quantunque sia accaduto di trovare, come si crede, anche delle ampolle col sangue dei martiri, come sarebbe nelle catacombe di Siracusa, pure l'autorità ecclesiastica non vi ha preso nessuna ingerenza, e rimangono fuori della sua giurisdizione.

In conseguenza, a me pare che, stando alla locuzione dell'articolo 2°, non si sa di quali catacombe si intende parlare; e fu per queste ragioni che la Commissione senatoria del 1872 aveva trovato necessario di aggiungere alle caratteristiche di essere cristiane e sacre, anche quella di essere oggetto di culto; giacché se lo sono, allora si può esser sicuri che stanno sotto la dipendenza dell'autorità ecclesiastica competente, e che alla medesima appartiene di prenderne cura.

Per quanto ho esposto, proporrei quindi una riforma a quest'articolo in questo senso:

« *Le catacombe cristiane che sono oggetto di culto sono considerate come monumenti sacri* ». Toglierei poi interamente le parole che seguono, cioè: *conservano quel carattere così nella parte*

già scoperta come in quella che rimane a scoprire per tutti gli effetti di legge: sembrandomi per lo meno strano che si attribuisca un carattere sacro anche a ciò che non si conosce, e non si sa in conseguenza che cosa sia.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Io sono iscritto per parlare sull'articolo terzo; su quest'articolo parlerò poi.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. La ragione della modificazione che ha introdotto l'Ufficio Centrale, tiene alla difficoltà di dire quello che si vuol dire. Evidentemente quello che si vuol dire è, che quelle catacombe le quali sono particolarmente soggetto, non di culto, perchè nessuna è soggetto di culto propriamente detto, ma soggetto di interesse cristiano, sembra che trovino piuttosto il loro luogo sotto l'amministrazione ecclesiastica che sotto l'amministrazione secolare. Dappoiché, oltre le ragioni intrinseche, v'ha anche una massima ragione di convenienza: si troverebbe molto imbarazzato il Ministro dell'Istruzione Pubblica a irrompere, a lavorare in una catacomba, che l'Europa si è avvezza a riconoscere come qualche cosa di specialmente sacro; quindi è parso, che quelle tali catacombe le quali hanno di fatto acquistato questo carattere, fosse meglio che il Ministro dell'Istruzione Pubblica le considerasse come monumenti sacri per i suoi effetti.

Ma bisognava dire questo concetto. Ora, dire: « addette al culto » non si può, perchè non ve n'è alcuna; se l'onorevole Di Giovanni ha visitate le catacombe, avrà veduto che in qualche occasione dell'anno ci si fa un piccolo altare, ma che ordinariamente non sono addette al culto. Quindi è parso che con queste parole si dicesse tutto quello che si può dire per precisare la cosa. Dirò pure, che quel poco di vago che ci resta forse non è male a proposito; qui si dice: « *le catacombe cristiane che sono considerate come monumenti sacri* » che siano considerate dall'opinione pubblica, e, certo principalmente dall'opinione pubblica, ma anche implicitamente dalle autorità che in quella materia hanno particolare competenza,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

e quindi, per esempio, una catacomba che non fosse punto curata dall'autorità ecclesiastica, evidentemente non potrebbe considerarsi come sacra.

Questa parola « considerare » racchiude qual che cosa di complesso che è il carattere che si richiede.

Ma, noi abbiamo detto che conservano quel carattere per tutti gli effetti di legge. Non è detto che noi le facciamo sacre, come sembrava crederlo l'onorevole preopinante, noi esprimiamo solo il concetto del trattamento che vogliamo loro accordare.

Con queste parole: « per tutti gli effetti di legge » vogliamo dire di quelli che si appartengono a monumento sacro. È una maniera di compendiare tutti i particolari di una situazione giuridica che per brevità non si annoverano, ma non si è nullamente inteso di rendere con un articolo di legge sacro un monumento che non lo sia per sua natura. Se si dicesse meno di quello che abbiamo detto, si correbbe il rischio di vedere abbandonata la maggior parte delle catacombe; se si dicesse di più, si urterebbe a grandissime convenienze.

Ora, dovendo corrispondere a tutte queste esigenze, l'Ufficio Centrale non ha trovato altra dizione. Qualora se ne trovasse una più chiara e che meglio corrispondesse allo scopo, noi di buon grado l'accetteremmo, ma in mancanza di una migliore, esso vi raccomanda quella che vi ha proposta.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io vorrei fare osservare all'onorevole Senatore Di Giovanni il pericolo a cui andrebbero incontro le finanze comunali, se fosse votato il suo emendamento.

L'articolo 236 della legge comunale e provinciale, che doveva essere transitorio e che sventuratamente si è immobilizzato nella legge, stabilisce che sono obbligatorie tutte le spese per la conservazione degli edifici che servono al culto pubblico. Quindi è evidente per me che se noi dichiariamo in questa legge che le catacombe sono parificate agli edifici che servono al culto pubblico, noi indirettamente addosseremo la manutenzione di esse ai Comuni, e parmi che la proposta della Commissione sia più chiara, più esplicita, più equa, e che risponda meglio al concetto generale della legge.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. A me parrebbe che non abbiamo nessuna ragione di dare provvedimenti particolari per le Catacombe. La legge deve sempre provvedere quando se ne mostri il bisogno. Finora non si è mostrato il bisogno di dare un provvedimento speciale per le Catacombe; perciò io credo che sarebbe meglio cancellare questo articolo e che le cose restassero come sono.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Prima di tutto ho l'onore di presentare al Senato, a nome del Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze, lo stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1878.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. signor Ministro della fatta presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e trasmesso alla Commissione permanente di finanza.

Ripresa della discussione.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. In secondo luogo farò una breve risposta all'onorevole Senatore Amari, il quale propone che si cancelli l'articolo 2, dicendo che le cose così rimangono nello stato attuale.

La difficoltà che si è fatta l'onorevole Senatore Di Giovanni. L'ho fatta anche io all'Ufficio Centrale, e posso testimoniare che l'Ufficio Centrale ha studiato molte redazioni per questo articolo onde non si dicesse: *addetto al culto*, ma si significasse qualche cosa che vi avesse un qualche rapporto.

Appare che l'Ufficio Centrale non l'ha potuta trovare, nè l'ho trovata io; e quindi la formola proposta dall'Ufficio Centrale per conservare lo stato attuale delle cose è la più opportuna.

Esoneriamo noi tutte le catacombe? No.

Ne ho qui una lista, ed è certamente di quelle, di cui per convenienza (e la parola era trovata opportunamente dall'onorevole Sen. Vitelleschi), col venire del Regno nella capitale sua, non siamo entrati in possesso. Tuttora le

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

cose restano in quello stato di prima; e non vi resterebbero, se si omettessero le designazioni indicate nell'art. 2°, le quali hanno anche il vantaggio di assoggettare all'art. 1° tutte le altre catacombe.

Dunque, il dire che le catacombe cristiane, le quali sono considerate come monumenti sacri, restano tali, e mantengono questo carattere, è un provvedimento di cui il Senato nella sua prudenza giudicherà l'alta convenienza. Per non offendere la quale noi, come abbiamo riconosciuto qualche cosa, se non più importante, certamente molto più splendida, come sono certi musei e certe gallerie, così dobbiamo accettare l'articolo della Giunta.

Ora, per la stessa ragione che ci ha consigliato allora a non istendere il diritto nazionale su certi oggetti che tutti gli uomini che hanno sentimento d'arte guardano con molto maggiore diletto e con molto maggiore interesse, per la stessa ragione, cioè quella di convenienza, dovrebbe il Senato essere inclinato ad accettare la redazione del suo Ufficio Centrale.

Io però ho bisogno che l'Ufficio Centrale mi ripeta una dichiarazione, la quale diventa necessaria per la redazione ministeriale. La redazione ministeriale diceva: «Le catacombe così nella parte già scoperta come in quella che rimane da scoprire, sono considerate, per tutti gli effetti, quali monumenti sacri.»

Ora, non portandosi più questo articolo il quale non discorreva di una particolare specie di catacombe ma di tutte, può nascere il sospetto che noi veniamo ora a determinare soltanto sulle catacombe cristiane e non determiniamo nulla sopra quelle, per esempio di Pozzuoli, di Nola, ed altre molte ricordate dall'onorevole Di Giovanni, oltre ad alcune che si hanno per ebrei, e che resterebbero fuori della legge. Perciò la dichiarazione che io domando all'Ufficio Centrale, è questa: che le catacombe siano assolutamente intese nell'art. 1. fra quei monumenti ragguardevoli e per pregio artistico, e per carattere storico, e via dicendo. E mi pare che quell'indicazione basti. E allora quando siamo perfettamente intesi sopra di ciò, accetto l'articolo 2. talo e quale fu redatto dall'Ufficio Centrale; imperocchè solve una questione spinosa, difficile e delicata; e mira eziandio ad assicurare certi interessi, che in una questione di maggior rilievo, il Senato, in

una legge molto più famosa, ha voluto assicurare.

Senatore VITELLESCHI, *Rel.* Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *Rel.* Parea me che la dizione che è stata adottata dall'Ufficio Centrale sia garante dell'efficacia di questa espressione nel senso che desidera l'on. Ministro, essendosi precisamente cambiata la dizione dell'articolo 2° del primo progetto perchè in quello si diceva *le catacombe* in genere. Ed allora parve che si corresse rischio che tutte le altre catacombe, anche quelle che non avevano queste speciali ragioni di convenienza, fossero esentate dalla legge. Ma dal momento che si dice: *le catacombe cristiane* conservano quel carattere, ossia rimangono in uno stato eccezionale, evidentemente tutte le altre vanno comprese in quella nota così ampia di soggetti che compongono l'articolo 1°, come i monumenti notevoli per pregi artistici o per carattere storico, gli avanzi delle antiche costruzioni, ecc. le catacombe trovano tre o quattro volte il loro luogo nel 1° articolo.

Quindi indicando nel 2° che sono esclusivamente le catacombe in quelle tali condizioni che conservano un carattere speciale, parmi che sia abbastanza detto.

Ma ad ogni modo io faccio le più ampie dichiarazioni da parte dell'Ufficio Centrale che non solo è nella sua intenzione che tutte le altre catacombe sieno comprese nell'articolo 1°, ma che è stato uno dei moventi di cambiare la dizione dell'articolo perchè tutte le altre catacombe non corressero rischio di non essere custodite.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Di Giovanni insiste nella sua proposta di aggiunta?

Senatore DI GIOVANNI. Dopo le affermazioni del Relatore, che l'autorità ecclesiastica non vi piglia ingerenza, io vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora, se nessun altro domanda la parola, non essendosi proposti emendamenti, rileggerò l'articolo per metterlo ai voti.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* Mi fa osservare un onorevole Senatore che ci sarebbe una piccola posposizione da fare nella dizione che sarebbe più corretta, cioè: «Le catacombe cri-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

stiane che sono considerate come monumenti sacri, conservano quel carattere per tutti gli effetti di legge, così nella parte già scoperta come in quella che rimane da scoprire. » Pare che così la dizione sarebbe migliore.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo con questa aggiunta:

« Le catacombe cristiane che sono considerate come monumenti sacri, conservano quel carattere per tutti gli effetti di legge, così nella parte già scoperta come in quella che rimane da scoprire. »

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore LAUZI. Dirò poche parole. Poichè si sono proposti tanti dubbj, uno più od uno meno non recherà gran difetto.

L'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale ha spiegato ben chiaramente il concetto, che noi intendiamo di sottrarre con questo articolo all'azione della legge attuale le catacombe cristiane. Il concetto è evidente; ma la lettera dell'articolo non lo dice, dicendo solo che esse conservano il carattere di monumenti sacri.

Vogliamo con ciò dire che sono sottratti all'azione della legge? Se nell'articolo 1° si fosse parlato di monumenti profani, capisco che la sola parola di monumento sacro, costituirebbe un'eccezione alla legge. Ma, da che nell'art. 1° si sono evidentemente compresi anche gli edifizj sacri, e i monumenti sacri, se noi vogliamo eccettuare, e molto giustamente, le catacombe, io crederei che si dovesse cioè dire apertamente nell'articolo di cui ora si parla, senza lasciar luogo ad interpretazioni.

Vorrei dunque che dopo la dichiarazione, che le catacombe conservano il carattere di monumenti sacri, si aggiungesse: *e sono sottratte alle sanzioni della presente legge.*

Questa frase: *sono sottratte alle sanzioni della presente legge*, non sarebbe che la espressione precisa del concetto che così chiaramente e ragionevolmente ha espresso l'onor. Relatore.

Sottopongo al Senato questo dubbio, e mi rimetto interamente al giudizio dell'Ufficio Centrale.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io credo che quello che è detto nell'articolo sia questo,

perchè evidentemente i monumenti sacri indicati nell'articolo 1° sono anche essi sottomessi alla giurisdizione del Ministero della Pubblica Istruzione per certi rapporti, benchè non per ogni riguardo. Noi non intendiamo con questo articolo di togliere affatto sulle catacombe qualunque ingerenza.

Noi, dicendo che le catacombe ritengono il carattere sacro, vogliamo dire che partecipano del carattere di una chiesa ma nei limiti dalla legge indicati, cioè che non possiamo cambiar loro natura e destinarle ad altro uso che le tolga alla condizione dei monumenti sacri. Se noi dicessimo che sono sottratti a questa legge, diremmo troppo.

Non solamente noi le garantiremmo dall'essere turbate da una immistione impropria, ma anche le sottrarremo ad ogni specie di ingerenza, la quale cosa non sarebbe giovevole nè ai monumenti, nè a quegli stessi intendimenti che noi ci prefiggiamo.

Io quindi credo che per quelle ragioni di altissima convenienza alle quali ha accennato l'onor. signor Ministro, mentre abbiamo fatto bene a fare questa dichiarazione, la quale non permette di poterne alterare l'uso, nè di poterne mutare la condizione, non potremmo d'altronde andare così oltre da lasciarle abbandonate senza alcuna ingerenza. Credo quindi che il più opportuno sia di lasciare l'articolo quale è stato redatto, con quella leggera trasposizione che è stata accennata.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni metto ai voti l'articolo 2° colla trasposizione concordata.

Lo rileggo:

Art. 2.

« Le catacombe cristiane, che sono considerate come monumenti sacri, conservano quel carattere, per tutti gli effetti di legge, così nella parte già scoperta come in quella che rimane a scoprire. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

Degli oggetti indicati nell'art. 1 dovranno nello spazio di due anni dalla promulgazione della presente legge essere fatti cataloghi a

cura delle Autorità locali a questo effetto delegate e valendosi dell'opera di coloro ai quali dal primo comma dello stesso articolo 1° ne è affidata la cura. Ove manchi il concorso di quelli che ne hanno la custodia, il Ministero dell'Istruzione pubblica potrà redigerli di propria iniziativa, dandone particolareggiato avviso agl'interessati.

Il termine sopra indicato potrà essere prolungato dal Ministero in quei casi ed in quei luoghi dove ne apparisca la necessità.

Saranno annotati nei cataloghi gli oggetti indicati nell'articolo 1° posseduti dai privati, quando abbiano destinazione pubblica permanente, ovvero quando sieno di tale importanza artistica o storica da essere riconosciuti d'interesse nazionale.

Le vertenze che potranno insorgere nella formazione dei cataloghi fra le autorità e gl'interessati, se d'indole scientifica o artistica, saranno, sopra il parere delle Giunte superiori d'arte e di archeologia, decise dal Ministro dell'Istruzione Pubblica; se d'indole amministrativa o giuridica, saranno risolte dai Tribunali ordinari.

Potranno sempre essere aggiunti a cura dei proprietari o del Governo, secondo le norme stabilite in questi articoli, nuovi oggetti ai cataloghi, anche dopo che questi saranno stati redatti ed approvati, e decorso il tempo prefisso alla prima loro compilazione.

Senatore PEPOLI. G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Le disposizioni dell'articolo 1° cioè: che la custodia e la conservazione degli oggetti indicati è obbligatoria anche per i privati che ne sono i proprietari quando per l'importanza storica siano dichiarati d'interesse nazionale ed iscritti in appositi cataloghi, è, o Signori, una grave diminuzione dei diritti di proprietà. Quest'obbligo può portare un gravissimo onere al proprietario, può in moltissimi casi esser causa di strettezze famigliari. Si può con questo articolo imporre ai proprietari di fare delle spese che essi veramente non abbiano modo di fare, e a sobbarcarvisi non nel proprio interesse, ma nell'interesse della nazione? È l'articolo primo che lo determina e lo dice. Ora, è evidente che la formazione de' cataloghi che stabiliscono questi oneri deve essere circondata da molte cautele, acciò

l'applicazione della legge non diventi anche più eccessiva ed anche più onerosa. Ora, o Signori, io debbo osservare con rammarico come non si siano nell'art. 3° rispettate le debite cautele, e si sia anzi sorvolato sopra, quasi direi, alle norme inviolabili del diritto comune.

E valga il vero, il 1° comma di quest'articolo stabilisce che le vertenze che potranno insorgere nella formazione dei cataloghi fra l'autorità e gl'interessati, se d'indole scientifica ed artistica, saranno sopra il parere della Giunta Superiore di arti e di archeologia decisi inappellabilmente dal Ministro dell'Istruzione Pubblica, se d'indole amministrativa, se d'indole giuridica, dai Tribunali. Ma da questa breve distinzione voi intenderete di leggieri, o Signori, che il Ministro può adunque di sua volontà stabilire quali siano quei monumenti che hanno il carattere che importa appunto il gravissimo onere ai privati di custodirli e mantenerli. Ora, a me sembra che nella divergenza di opinioni che la legge suppone, non sia equo nè giusto di dare il supremo giudizio al Ministro, il quale rappresenta una delle due parti contendenti, rappresentando egli lo Stato, cioè quegli che tutela l'interesse nazionale.

A me pare che offenda poi molto più questi interessi quando il giudizio dell'onor. Ministro è inappellabile, ed un proprietario soccombente non ha nessun mezzo per appellarsi da un giudizio, per quanto ingiusto egli sia.

Io ho la più profonda stima e riverenza per la Commissione di arte archeologica; ma, o Signori, io non mi affido interamente al giudizio di quelle persone le quali in una vertenza qualunque obbediscono unicamente ad un concetto, e non vedrebbero nel caso concreto che una questione puramente di arte; vedete che la questione è complessa, poichè la questione di arte s'intreccia colla questione d'interesse privato.

Io domanderei quindi al signor Ministro, domanderei all'Ufficio Centrale se per riverenza al diritto di proprietà, per ossequio ai principi del diritto comune e della giustizia, non paresse ad essi di trovare un modo pel quale questi giudizi, i quali, come dissi, possono avere grandissima, massima importanza per le fortune de' privati, avessero ad essere circondati da maggiori guarentigie, sicchè potessero es-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

sere tutelati gl'interessi tutti della Nazione, senza recare nel tempo stesso offesa così manifesta al diritto della privata proprietà.

Questo progetto di legge è nuovo, poichè ad onta che sia stato citato il diritto storico e la legislazione storica, non credo che un progetto simile al presente abbia riscontro nelle legislazioni degli altri paesi civili, ritengo cioè che in nessun paese si sia giunto fino a questo punto. Io sono disposto a dare il mio voto a questa legge, purchè si adottino quegli emendamenti che valgano a mitigarne l'indole accentratrice, autonoma, burocratica.

Mi riassumo. Col terzo comma dell'articolo terzo noi vogliamo imporre ai rispettivi proprietari l'obbligo di custodire i monumenti dell'arte a beneficio della nazione e di spendere somme ingenti per la loro conservazione.

Adottando l'articolo quale è proposto dall'Ufficio Centrale, noi ammetteremmo un'ingerenza insolita nel diritto di proprietà. Ora, io sommessamente fo voti, perchè il Senato votando questa legge trovi modo che quest'ingerenza non sia soverchia e che soprattutto non si converta in quell'ingerenza burocratica delle Commissioni tecniche le quali, ripeto, non considerano spesso queste questioni che da un solo punto di vista, mentre questo progetto di legge tratta e si occupa di due questioni gravi e complesse, quella cioè del diritto dello Stato (come disse tanto bene il primo giorno l'onorevole Vitelleschi) e l'altra del diritto dei privati.

Senatore VITELLESCHI, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* Non posso disconoscere la gravità dell'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Pepoli, e l'Ufficio Centrale se ne era veramente preoccupato. Infatti, la prima redazione di quest'articolo aveva fatto giudice supremo di questa questione la Giunta superiore di arte e di archeologia, con il concetto che essendo un corpo di natura sua indipendente, avrebbe avuto il carattere che si richiedeva. Ammetto che anche in essa vi è il pericolo che l'amore dell'arte possa fare qualche volta velo alla severa giustizia, ma ad ogni modo il giudizio della Giunta superiore che rappresenta tutto ciò che ci è di più elevato, quantunque possa essere un poco qualche volta influenzato da qualche interesse speciale, parve che offrì abbastanza garanzia; peraltro

fu fatto osservare che non si poteva dare un valore giuridico alla decisione di un corpo consultivo, aderente al Ministero dell'Istruzione Pubblica, e perciò si credette che bisognava ritornare al giudizio del Ministro, come la parte ufficiale, come l'individualità che poteva emettere un giudizio amministrativo.

Convengo però che quest'articolo meriterebbe ancora di essere in qualche modo riformato; io quindi domanderei che quest'articolo fosse rimandato perchè, di concerto coll'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, si potesse vedere di trovar modo di far ragione alle giuste preoccupazioni dell'onorevole Pepoli. Questa per altro è una difficoltà per la quale bisogna fare il meglio, ma non sarà forse possibile di fare l'ottimo.

Si era pensato anche ai periti; ma sopra certi soggetti di natura così vasta d'interesse nazionale, sembra che si cadrebbe nello sconcio di dare troppa importanza al giudizio di semplici periti con carattere privato. Giudicare se un oggetto ha un valore tale che possa interessare l'Italia intera, pare che un tale giudizio non possa essere emesso da individui i quali, siano pure nominati dal magistrato, saranno più o meno competenti, quantunque il magistrato non sarà obbligato a scegliere ciò che vi è di meglio, ma saranno sempre individualità avventizie, talvolta oscure e di non bastante autorità; quello poi cui sceglierà l'individuo interessato, sarà uno probabilmente di coloro dai quali spera una migliore perizia.

Ora, si tratta di un giudizio che ha una solennità artistica per il carattere che si dà ad un oggetto; ed ha una grande importanza di interesse, come notava l'onorevole Pepoli. Quindi, il rimettersi puramente e semplicemente ai periti, è parsa cosa che non fosse all'altezza dell'ufficio. Nullameno, siccome le osservazioni dell'onorevole Pepoli sono grandemente ragionevoli, così domando che sia sospesa, se il Ministro lo consente, la discussione di questo articolo, onde poter trovare un accomodamento soddisfacente.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Pepoli ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Ringrazio l'Ufficio Centrale delle sue benevoli disposizioni, e sono ben lieto del rinvio di questo articolo, d'accordo coll'ono-

revolesse il Ministro, per vedere di trovare un temperamento.

Ma io dico subito quale è il temperamento che per abbreviare la discussione avrei proposto: io avrei proposto che il giudizio, invece che al Ministero, fosse riservato al Tribunale ordinario, e ciò appunto per impedire che una parte diventasse giudice e parte, e per accordare l'appello; ed invece dei *periti* ai quali ha accennato l'on. Vitelleschi, aggiungere: *sentita la Giunta d'arte e d'archeologia*.

Mi sembra che questo sarebbe il temperamento più efficace; e mi riservo di svilupparlo domani, quando l'Ufficio Centrale e l'onor. Ministro si saranno messi d'accordo; ben inteso che io nel muovere questo dubbio, non muovo dubbio contro l'infallibilità del Ministro attuale, ma contro l'infallibilità dei Ministri *pro tempore*, poichè nessuno più dell'attuale Ministro dell'Istruzione pubblica, mi piace il constatarlo, è all'altezza del suo ufficio.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Io appoggio la proposta dell'Ufficio Centrale, cioè che l'articolo 3° si mandi alla Commissione per sottoporlo a nuova redazione. A me pare che ciò convenga anche per porre in armonia l'articolo 3° col già votato articolo 1°.

In questo articolo, le provincie ed i comuni sono riguardati come i tutori ed i custodi degli oggetti d'arte, solamente quando sono proprietari; quindi converrebbe ben definire, che cosa s'intenda di dire con queste parole: « autorità locali ». Se per autorità locali s'intendono la provincia od il comune, non parmi che questo concetto sarebbe corrispondente a ciò che il Senato ha deciso nella votazione dell'articolo primo, di conferir loro la formazione dei cataloghi, perciocchè questo eccederebbe le attribuzioni deferite alla provincia ed ai comuni nell'articolo suddetto. Quindi è mestieri che l'articolo 3° anche per questo sia studiato e riformato, poichè quelle facoltà che non si sono volute concedere alle provincie ed ai comuni, si riprodurrebbero, in certo modo, nell'art. 3° per la formazione dei cataloghi.

Vorrei rispondere anche qualche parola in difesa delle Commissioni conservatrici provin-

ciali dei monumenti, che il mio illustre amico Pepoli ha giudicato con certa severità.

I cataloghi delle grandi collezioni esistono già in grandissima parte per tutte le gallerie più celebri.

Si tratta solamente di rivederli, correggerli, perfezionarli, e fare in modo che siano più puntualmente e più esattamente compilati.

Io posso assicurare l'onorevole Pepoli che già, per le gallerie Corsini e Doria, e nello spazio di pochi mesi, cosiffatti cataloghi furono redatti con precisione ed esattezza, e non ebbero a costar neppure un soldo ai proprietari, i quali non misero del loro che la compiacenza di lasciare che gl'impiegati della Commissione provinciale verificassero e registrassero gli oggetti d'arte che in quelle sono contenuti.

Onde, la spesa non sarebbe che ristretta in molto piccola proporzione, e il danno dei proprietari e il pericolo che prevede l'onorevole Senatore Pepoli, non sono punto da temere.

Il Senatore Pepoli ha detto altresì che egli dubita che le Commissioni conservatrici, che ha chiamato tecniche, non si preoccupino un po' troppo dell'interesse scientifico, e non guardino il criterio amministrativo. Anche questo timore del Senatore Pepoli credo sia esagerato, poichè le Commissioni conservatrici, istituite col Decreto del maggio 1866, sono piuttosto amministrative che scientifiche. Ne fanno parte persone intendenti d'archeologia, ma ne fanno parte ancora uomini molto versati nelle cose dell'amministrazione, e sono presieduti dai Prefetti, che non sogliono, per lo più, essere uomini molto intendenti di antichità, o di cose prettamente scientifiche.

Della Commissione conservatrice di Roma, a mo' d'esempio, fanno parte molti uomini insigni per studi, ma ve n'ha ancora nominati dalla Provincia e dal Comune, che non possono assolutamente riguardarsi come scienziati. Quindi è, che io adesso non intendo di giudicare quale sarà l'opera definitiva a cui l'Ufficio Centrale e il Ministero si fermeranno nella redazione di questo articolo; ma vorrei raccomandar loro che le attribuzioni delle Commissioni conservatrici fossero mantenute e che soprattutto si facesse in modo che la formazione de' cataloghi non fosse affidata alle amministrazioni provinciali nè comunali, che non avrebbero nè la facoltà nè la possibilità di custodirli in un

modo soddisfacente alle esigenze della scienza e alla speciale e intelligente conservazione delle antichità.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Decisamente queste Province e questi Comuni esercitano il prestigio dei fantasmi. Appariscono dovunque anche dove non c'è corpo. Faccio riflettere che nel primo articolo alle Province ed ai Comuni è stata affidata la custodia, e, particolarmente nella versione ultima dell'articolo, esattamente nelle stesse condizioni dei proprietari.

Ora, non avevano funzioni di autorità piena, ma non ne hanno per certo adesso; dunque io non posso intendere come quelle parole « autorità locale » possano in alcun modo parere di significare la Provincia e il Comune: notate bene l'autorità locale a questo effetto delegata. Ma l'autorità delegata da chi? Non vi è che il Ministro in questo caso che ha l'autorità e può delegarla.

Ora, se l'Ufficio Centrale non si è servito di altra dizione gli è, perchè, siccome in questa legge non ci è un titolo che concerna la formazione di questi ordinamenti, poichè le Commissioni ordinatrici sono state fatte per un decreto ministeriale e che questo decreto e questo ordinamento può essere cambiato, mentre che la legge per sua natura deve abbracciare tutte le future contingenze, così è parso molto più opportuno all'Ufficio Centrale, e l'Ufficio Centrale, insiste perchè sia mantenuta una dizione generica, vale a dire, che le autorità che il Ministero crederà di delegare per questo ufficio, sono quelle che hanno questa missione. Nel momento sono le Commissioni conservatrici; finchè durano le Commissioni conservatrici saranno quelle cui delegherà questa autorità.

Può darsi che questo ordinamento cambi, si sostituisca un'altra forma; sarà quella allora la quale eserciterà queste funzioni del Ministero. Si sarebbe potuto dire direttamente il Ministero, ma siccome sarebbe stata una supposizione poco verosimile, che il Ministero potesse occuparsi direttamente di tutti i cataloghi di tutto il Regno, ho creduto accennare, per fare mostra anche della possibilità di venire a fine, che questi sarebbero eseguiti dalle au-

torità delegate dal Ministero. Adesso queste autorità saranno quelle che saranno. Ora sono le Commissioni conservatrici; per cui ora queste autorità locali a questo effetto delegate, rappresentano le Commissioni conservatrici. E credo che voler dire qualche cosa di più specificato toglierebbe alla legge quel carattere di generalità che è necessario per poter perdurare a traverso i cambiamenti amministrativi che possono avvenire.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Le spiegazioni che l'onor. Senatore Vitelleschi ha date ai dubbî sollevati dall'onor. Senatore che ha parlato innanzi, debbono essere da me confermate.

Non poteva passare pel capo del Ministro il sospetto che si potessero intendere per autorità locali, i Comuni e le Province. In effetto, la delegazione che lì è accennata, indica appunto come sarebbero autorità le quali ricevono forza dalla delegazione del Ministero.

Ma c'era una ragione di più, ed è questa appunto, che nell'ordinamento attuale, come pure ha indicato l'onor. Relatore, ci sono in tutte le Province queste autorità che rappresentano il Ministero.

Io avrei desiderato che le parole: *Commissioni conservatrici* fossero iscritte qui. Ma le osservazioni che mi furono fatte mi hanno persuaso. A me basta che quelle parole di *autorità delegate* servono a designare qual sia l'ufficio che il Ministero abbia istituito, o sia per istituire nelle diverse provincie, con la cura particolare di attendere alla conservazione dei monumenti e delle opere d'arte....

Senatore CARACCILO DI BELLA. Domando la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.... e il Ministero lo manterrà. Imperocchè l'onor. Senatore Caracciolo Di Bella aveva ragione quando faceva avvertire all'onor. Senatore Pepoli che la spesa per questi cataloghi, la quale poteva sembrare ad alcuni gravosa più del convenevole, la si riduce appunto pel valore degli uomini che seggono nelle Commissioni conservatrici; e per ogni genere di aiuto che ritrovano anche nel Presidente delle Commissioni medesime, la si riduce, dico, quasi a zero.

Noi abbiamo le Commissioni conservatrici delle Province napoletane, della Provincia romana, delle Veneziane, che assunsero sopra di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

sè la formazione di questi cataloghi, e dove il Ministero poteva parere obbligato a pagare queste opere, non è stato richiesto che di fornire uno scrivano. Tutto il resto appunto è fatto dalla spontaneità degli enti locali.

Ma abbiamo una cosa di più. Sebbene gli inventari, i quali da parecchi anni si vanno formando, non sieno compilati sopra le basi che dovranno esser poste dopo che la legge attuale sia stata sanzionata dal voto del Parlamento, tuttavia comprendono il più rilevante numero di monumenti che in ciascuna Provincia d'Italia si trovino. Al Ministero si hanno già moltissimi volumi che racchiudono la storia delle cose preziose che sono nel nostro Regno, pervenutaci appunto per opera delle Commissioni conservatrici.

Del resto, si domanda dallo stesso Relatore che l'articolo sia assoggettato ad un novello studio dell'Ufficio Centrale d'accordo col Ministro; ed io accetto questo studio, imperocchè, come l'onorevole Relatore, così anche io ho sentito la gravità delle osservazioni che furono fatte contro il penultimo alinea, il quale però ha anche una forza maggiore; non perchè io creda che gli uomini egregi che compongono le due Giunte siano disposti, in una materia come questa, ad accettare il criterio del Ministero: in cose tecniche l'autorità difficilmente riesce a compromettere tutti i pratici i quali hanno la loro responsabilità scientifica e la vogliono mantenere, e dire che sia buonissimo quello che buonissimo non è.

Gli uomini che fanno parte e della Giunta di belle arti, e della Giunta archeologica, hanno una responsabilità dinanzi alla Nazione che non permette loro di sottoscrivere facilmente al capriccio del Ministro; e provvedimenti fatti a quel modo sono discussi molto e facilmente criticati; e coloro che li hanno procurati si vogliono garantire dalle accuse immeritate.

Però ci è questo: allorquando si dovrà determinare amministrativamente come si abbiano a formare questi cataloghi, io, evidentemente, dovrò prendere le informazioni, e farli dietro le norme di questi due corpi, di queste due Giunte le quali racchiudono quanto v'ha d'illustre nel nostro paese; sicchè ne verrebbe quasi che esse in certa maniera sarebbero ad un tempo e giudici e parti.

E se si potrà trovare qualche cosa che liberi

il proprietario dal sospetto di un giudizio il quale non sia imparziale, io sarò felice di essermi trovato d'accordo coll'Ufficio Centrale.

Senatore CARACCIOLÒ DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLÒ DI BELLA. Io sono lieto di avere provocato le dichiarazioni che abbiamo udito testè dall'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione e dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Siccome nel contro-progetto non era mai fatta menzione delle Commissioni conservatrici de' monumenti, istituite col decreto del maggio 1866, così io ho dubitato che per autorità locale si intendesse altro che quelle Commissioni. Ma ora che questo mio dubbio è chiarito e che posso ritenere che per autorità locali si intendono appunto queste Commissioni, non mi resta che a ringraziare l'on. signor Ministro e l'on. Relatore delle loro dichiarazioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, resta inteso che quest'articolo sia rinviato all'Ufficio Centrale per nuovo studio.

Si passa all'articolo 4° ch'è così concepito:

Art. 4.

Se alcuno degli enti morali o delle pubbliche amministrazioni, alle quali secondo e nei modi disposti dall'art. 1 appartiene la custodia dei monumenti, per legittime ragioni dichiarasse non potersi sobbarcare agli oneri inerenti alla custodia ed alla conservazione dei monumenti ad esso affidati, sia per riparazioni straordinarie, sia per il mantenimento ordinario di alcun monumento destinato ad uso vivente e che non abbia rendite proprie, il Ministero potrà provvedere d'accordo coll'ente morale o con la pubblica amministrazione interessata, ovvero valersi degli art. 83, 84, 85 della legge 25 giugno 1865.

Le stesse disposizioni valgono per i monumenti d'arte e d'archeologia che abbiano la natura d'immobile, che per la loro importanza storica od artistica siano riconosciuti d'interesse nazionale, e descritti nei cataloghi esistenti in proprietà private.

Senatore DI GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI GIOVANNI. Io desidererei dall'on.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

Relatore una spiegazione sulle ultime parole del 1° comma e sulle prime del 2°.

Il 2° comma dice:

« Le stesse disposizioni valgono per i monumenti di arte e d'archeologia che abbiano la natura di immobili ».

Ciò mi fa credere che nel primo comma si parla de'soli monumenti mobili, o, se si vuole, di monumenti mobili e di monumenti immobili. Nella conclusione del 1° comma si dice: « il Ministero potrà provvedere d'accordo coll'ente morale o con la pubblica Amministrazione interessata, ovvero valersi degli articoli 83, 84, 85 della legge 25 giugno 1865 ».

Ora, se gli oggetti di cui si parla nel primo comma sono mobili, la legge di espropriazione per causa di pubblica utilità non è certamente applicabile, giacchè l'articolo 83 dice espressamente: « ogni monumento di antichità che abbia la natura di immobile ecc. »

Per evitare le perplessità che potrebbero nascere nella interpretazione tanto del complesso dell'articolo quanto delle singole parti, io crederei che dopo le parole del primo comma: « ovvero valersi degli articoli 83, 84, 85 della legge 25 giugno 1865 » si possano aggiungere queste altre: « quando i monumenti abbiano la natura di immobili » nel qual caso mi pare che si potrebbe sopprimere il secondo comma.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola per esprimere un dubbio.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. L'articolo 25 del titolo 4° della legge dice: che le contravvenzioni agli articoli 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16 e 17 saranno punite con una multa da lire 500 estensibile a lire 3000.

L'articolo 6° del presente titolo stabilisce che il Ministero dell'Istruzione Pubblica, per mezzo delle autorità a questo effetto costituite, invigili e provveda che siano conservati i monumenti e che vi siano fatte le riparazioni necessarie per la loro conservazione. Io domanderei all'onor. Relatore come è conciliabile coll'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 4° e gli articoli 83, 84, e 85 della legge di espropriazione?

Ora, io trovo che la pena che si può imporre a' proprietari possa giungere sino alla

espropriazione per causa di utilità pubblica. Lo capisco.....

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. (*Accennando*).

Senatore PEPOLI G. Allora non avrò ben capito.

La legge del 25 giugno però, se non erro, è quella dell'espropriazione; dunque, se un proprietario non può sopperire a questo bisogno, voi potete espropriarlo. Ora, dall'idea dell'articolo 25 sono minacciati i proprietari di una multa di 3000 lire se non adempiono a quest'obbligo....

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Non è in quell'articolo.

Senatore PEPOLI G. Lo so; ma siccome il Ministro dell'Istruzione Pubblica deve invigilare accchè siano mantenuti e conservati i monumenti, e che l'art. 4° dice che se non sono conservati, possono essere espropriati, non vi è bisogno di accordo col proprietario, perchè dice che il Ministro può valersi degli articoli 83 e 85.

Quindi a me pare che ci sia un poco di contraddizione. Io ammetto che quando sia per causa di utilità pubblica si possa procedere ad una espropriazione, ma non posso ammettere che s'imponga anche una multa. Ciò mi sembra esorbitante, ed io non potrò votarlo. Mi pare quindi che sarebbe bene che gli articoli 25 e 4° fossero armonizzati fra di essi.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Risponderò prima all'onor. Di Giovanni che l'aggiunta che egli vorrebbe fare alla fine del primo comma sarebbe superflua appunto per le ragioni che egli ha addotte, vale a dire che l'art. 83 non concernendo che gl'immobili, sarebbe inutile ripeterlo. Potrebbe piuttosto domandare che fosse tolta quella frase del secondo comma; che è stata posta perchè qualunque applicazione indiretta si potesse per analogia fare di quell'articolo ad altri oggetti che non a' monumenti immobili, fosse eliminata dal pensiero. Parve che fosse assai quanto alla proprietà privata d'imporre questo legame per gli immobili; non si vorrebbe che per qualsiasi modo fosse altrimenti estesa quella disposizione. Quella dizione è evidentemente superflua, ma si può forse tollerare perchè il pensiero del legislatore sia detto anche più chiaramente.

Ma quanto ad aggiungere alla fine del primo

comma l'altra dizione, sarebbe una superfluità che non avrebbe scusa.

Senatore DI GIOVANNI. Io ho detto che, facendo l'aggiunta al primo comma, quando si tratta di monumenti immobili, resta inutile la seconda, che chiarissimamente ne viene di conseguenza.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Il secondo comma estende ai privati questa disposizione; se si lascia il primo comma senza il secondo, i privati sono fuori di questione; ma, siccome coi privati si va sempre molto a rilento, pel riguardo che si deve alla proprietà privata, così per essi non si provvede più oltre che ai monumenti immobili di loro pertinenza, nè vuoi che la stessa disposizione si possa per induzione applicare ai monumenti mobili.

Risponderò poi all'onorevole Senatore Pepoli che l'art. 4° non si occupa che di un solo ed unico caso, in cui l'individuo, incaricato della custodia di un monumento, dichiara all'amministrazione pubblica, al Governo, e dichiara con buone ragioni; anzi si era usata la parola *dimostrare*, ma poi si vide che la dimostrazione materiale era difficile ad ottenersi, e si riduce in fatto a semplici apprezzamenti, che egli non può sobbarcarsi alla custodia di quel monumento. In questo caso, si può dire che il proprietario in certo modo l'abbandoni; e invero, se per qualunque altro oggetto un proprietario facesse lo stesso, si riterrebbe che intende abbandonarlo.

In quel caso adunque lo Stato può venire in aiuto del proprietario, quando lo voglia; se invece ritiene che non ne valga la pena, può astenersi dal farlo; ma in quest'ultima ipotesi il monumento resta completamente abbandonato. Ci è un terzo caso, ed è che, il proprietario essendo completamente inabile a far nulla in suo pro, sia lo Stato il quale, pensando che ne valga la pena, decida di prestare interamente la sua cooperazione.

In questo caso è parso giusto che ne diventi padrone lo Stato medesimo, perchè altrimenti ciascuno potrebbe fare questa dichiarazione per farsi fare i restauri e dopo conservare il monumento ridotto per tal modo in buono stato.

L'esportazione non sta qui come una punizione; si è fatto appello a quella formola per dare a quella disposizione una veste legale, tant'è vero, che negli articoli nei quali si parla

delle penalità non si fa neppure cenno di questo articolo 4° perchè appunto qui non trattasi di un'infrazione della legge, ma trattasi soltanto di un fatto che passa, dirò così, nei termini di una convenzione reciproca e spontanea; convenzione per la quale lo Stato intervenendo di diritto, sostituisce il proprietario privato che fa in certo modo abbandono della sua proprietà, ed intervenendo negli oneri, è troppo giusto altresì che ne acquisti la proprietà.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Mi perdoni l'onorevole Vitelleschi, ma io debbo esporre alcuni dubbj che ancora mi rimangono.

Dice quest'articolo: « Il Ministero potrà provvedere d'accordo coll'ente morale o colla pubblica amministrazione interessata, ovvero valersi della espropriazione forzata » ciò che a dir vero non ammetterebbe quel carattere di spontaneità cui accennava colle ultime sue parole l'onorevole Relatore, perchè in verità espropriazione forzata e spontanea non mi pare che si possano conciliare fra loro.

Ma io pongo questo caso; viene un proprietario e dice al Ministro: *io non ho mezzi da poter sopperire ai restauri di questa mia proprietà*; il Ministro gli risponde invece: *che egli sa che possiede i mezzi e rifiuta di venire in suo aiuto; ma lo minaccia se non restaura il suo edificio, a norma dell'art. 6° (poichè tutti questi articoli sono legati fra loro) d'infiggergli una multa di tremila lire, la quale sarà deliberata non dai Tribunali ordinari, ma dalle autorità locali*.

Anzitutto, badate che questo è ancora molto più enorme di tutto quanto si è detto fin qui, e che a mio avviso bisogna grandemente modificare.

Ora, è vero ciò che ci dice l'onor. Senatore Vitelleschi che il proprietario, quando non può restaurare un monumento, lo abbandona. Ma vi sono molti edifizj che possono servire ai proprietari, dar loro una rendita senza restaurarli, senza mantenerli in quella forma splendida dell'arte che hanno.

Molte cose possono essere ottime per il commercio ed il proprietario ritrarne una rendita, senza essere necessario di conservarne le bellezze architettoniche.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

Quindi a me sembra (perdoni l'onor. Ufficio Centrale) a me sembra che vi sia un nesso che non si possa togliere tra l'art. 4 e gli articoli 6 e 25, che bisognerebbe ben chiarire e ben definire, perchè è evidente (e me ne appello ai giureconsulti che seggono in quest'Aula), è bene evidente che se il Ministro non riconosce l'insufficienza del proprietario a conservare o restaurare una sua casa, il proprietario, in virtù dell'art. 6, è passibile di una pena fino a tre mila lire comminata dall'art. 25, inflitta non dai Tribunali, ma dall'autorità locale; ciò che per me, ripeto, forma un complesso di cose che mi pare una gravissima violazione del diritto di proprietà, che non abbia precedenti nelle legislazioni di nessuna Nazione civile.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Mentre l'articolo 1° ha eccitato le obiezioni che abbiamo inteso dagli onorevoli Senatori, ne eccitò una anche per parte del Ministero. Il Ministero desiderò allora che qui s'introducesse il concorso del Comune e della Provincia, del quale aveva discorso innanzi. Che cosa dice l'art. 4°? Evidentemente l'articolo 4°, in brevi termini, dice questo: Quando il proprietario non dimostra ma dichiara di non poter conservare, sottentra lo Stato, o come conservatore o come compratore. Ora, a me pare molto grave la prescrizione dell'articolo 4°; tale da rendere molto pensosa l'amministrazione se debba vincolarsi così ad accettare un onere la cui portata in questo quarto d'ora sia molto difficile ad essere determinata. Di più, in molti di questi monumenti forse l'autorità centrale ha un interesse minore di quello che possono avere le autorità locali; intendendo qui per autorità i Comuni e le Provincie; onde ne avverrebbe che sarebbe troppo facile trovare coloro i quali volessero in certo qual modo sollevarsi di un onere che loro è troppo grave, per farlo sopportare al Governo. Quali sono le cautele che bisognerebbe qui prendere perchè queste domande e queste dichiarazioni non fossero troppe? Prima di tutto, in quelle dichiarazioni *per legittime ragioni* io trovo una cosa alquanto vaga; io terrei dipiù alla parola *dimostrazione*, che non alla parola *dichiarazione*; bisognerebbe in qualche maniera provare od esporre lo stato della propria for-

tuna; esposizione, la quale, dinanzi a quegli uomini i quali abbiano a giudicare della possibilità che un privato o un'amministrazione ha di sostenere una spesa, possa rendere facile il giudizio.

E più, questa dichiarazione per legittime ragioni io non trovo innanzi a cui sia fatta, e bisognerebbe pure che ci fosse alcuno il quale valutasse le ragioni che si adducono dal proprietario gravato, e riconoscesse fino a qual punto esse abbiano un valore. Io per me, non avrei difficoltà che questa dimostrazione, che questa prova si desse alle autorità delegate dal Governo, le quali seggono in ciascheduna provincia, e possono con molto miglior conoscenza delle cose valutare le ragioni che sono loro addotte. E dopo ciò amerei che dove si dice: *il Ministero potrà provvedere d'accordo*, ecc., si dicesse: *il Ministero col concorso del comune e della provincia*. Imperocchè può avvenire che qualche volta la spesa sia molto rilevante e il Ministero resti molto dubbioso o anche nell'impotenza di assumere subito una spesa che con le forze riunite potrebbe essere facilmente sopportata; a me piacerebbe che questo s'introducesse, perchè è appunto una conferma di quello che si fa per le riparazioni.

Il mantenimento, per ora, dei monumenti in moltissimi luoghi non è opera solo del Governo, ma del Comune e della Provincia, sussidiati o no, perchè, se noi introduciamo una pratica nuova e chiamiamo responsabile il Governo medesimo, sta quello che innanzi accennavo; vale a dire che il grave carico potrebbe pesare sopra lo Stato.

Quanto poi ad una specie di soppressione, che mi parve designata dall'onorevole Senatore Di Giovanni, appaga piuttosto l'Ufficio Centrale. L'Ufficio Centrale insisterà nel suo secondo comma; sono due concetti essenzialmente diversi; nell'uno si considerano gli enti morali, la pubblica amministrazione, una specie di persone che tutto il progetto di legge continuamente distingue dall'individuo privato; il secondo riguarda appunto i privati individui. Quanto poi alle opinioni dell'onorevole Senatore Pepoli, mi pare che qui veramente non calzino, poichè quest'articolo non è di pena, ma di munificenza; è lo Stato che viene in soccorso a colui il quale ha dichiarato di non po-

ter sostenere da sè il peso della conservazione, ed ha invocato il soccorso. Quindi, le penalità sono perfettamente straniere a tutto ciò, e debbono essere anche perfettamente straniere nel secondo caso; imperocchè, fino a che il proprietario dichiara ed il Ministero viene in aiuto, domando io se qui pena c'è? Quello che mi commuove, e dà pena al Ministero, è di dover pagare per gli altri.

Quanto al secondo caso, avviene questo: il proprietario come può offendersi di una legge di espropriazione, la quale dà al suo monumento un valore che egli altrimenti non poteva mantenere, nè poteva avere?

L'onorevole Pepoli dice: ma badate, queste spese sono superiori alle forze dei proprietari; faranno delle trasformazioni, e, trasformata una proprietà da passiva può divenire attiva. Ma io comprendo bene che, se ammettiamo che si debba usare e permettere ciò, possiamo cancellare molti altri articoli di legge, i quali vengono dipoi ed obbligano a mantenere ai monumenti la destinazione che hanno, e non permettono che siano rivolti ad altro uso.

Considerare il caso che il monumento possa essere rivolto ad altro uso, è considerare una questione contro cui appunto ci premunisse il progetto di legge che discutiamo.

Dopo ciò, allora quando lo Stato è proprietario, evidentemente dovrà esperire quel certo valore commerciale, che puossi trovare ancora, e non so in che maniera sarebbe allora danneggiata questa povera pubblica amministrazione. Io raccomando perciò all'Ufficio Centrale che invece di dire: *per legittime ragioni dichiarasse*, voglia dire: *per legittime ragioni prorasse o dimostrasse*, che mi pare parola un po' più efficace, innanzi all'*autorità locale delegata dal Ministero*, senza ciò non saprei dove si potrebbe arrivare colla spesa.

Oltre quest'aggiunta, domanderei quest'altra: *con il concorso del Comune e della Provincia*, cioè a dire che il Ministero possa rivolgersi a tali enti morali, sicchè rifiutandosi il Comune o la Provincia, a sua volta possa rifiutare di fare. Ma cotesto è un soggetto a contrattazioni, nel quale si assume a ciascuno una parte maggiore o minore, che risponde all'andamento ordinario degli affari; e ad effetto di queste contrattazioni è che tra tutti si dispongano a

mantenere quel monumento che è raccomandato, o quell'opera d'arte.

Infine prego l'Ufficio Centrale di mantenere il comma secondo.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Duolmi di dover ripetere all'onorevole Ministro che, a mio avviso, esiste veramente un nesso tra l'articolo 4°, l'articolo 6° e l'articolo 25; e l'onorevole signor Ministro medesimo mi ha fornito colle sue parole il più valido argomento di quanto affermo. Egli ha detto: ma chi deciderà l'impotenza del proprietario a sobbarcarsi ai restauri imposti da questa legge? Egli suggerisce che il proprietario sia obbligato a provare alle autorità locali la misera condizione della sua famiglia!

Non vi pare, onorevoli Colleghi, che con questo provvedimento l'onorevole Ministro proponga una violazione vera al diritto di proprietà, una violazione all'inviolabilità del domicilio?

Per convincervi della opportunità della mia osservazione, ricorriamo ad un esempio pratico.

Un proprietario ricorre al signor Ministro e gli dichiara che egli non ha mezzi sufficienti per restaurare un edificio dichiarato dalle Commissioni locali d'interesse nazionale ed artistico.

L'onorevole signor Ministro, nella sua onnipotenza, può rispondergli, senza che la sua risposta sia sottoposta ad un controllo giuridico: me ne duole per lei, ma ella non afferma cosa esatta; a me consta invece che ella ha mezzi sufficienti per restaurare il suo edificio; quindi, in nome della legge, io le intimo di procedere subito ai suoi nuovi obblighi. Il proprietario è costretto al silenzio, perchè la legge lo condanna senza giudizio contraddittorio e senza appello. Ma, mettiamo il caso che il giudizio ministeriale sia stato erroneo, che in realtà il proprietario non abbia mezzi sufficienti per restaurare il suo edificio, e che quindi non lo restauri. Che avverrà di grazia? Il signor Ministro, per virtù dell'art. 6°, che gli dà facoltà di far applicare una pena che va fino a 3 mila lire, condanna non solo il proprietario a restaurare l'edificio, ma rende più grave la sua situazione coll'enormità della multa.

Ora, io domando all'on. signor Ministro, quale

legislazione ha mai ammesso che un Ministro sia giudice inappellabile delle condizioni economiche delle famiglie, e possa valutare se un cittadino abbia o non abbia mezzi di restaurare un edificio che egli possiede, che gli fu trasmesso dai suoi avi? Ma quale è la legislazione che accorda all'autorità d'ingerirsi siffattamente negli interessi privati? Deve dunque un misero proprietario essere legato mani e braccia all'arbitrio, ai voleri dei Ministri? E se s'indugia a chinare il capo, gli potrà dunque essere inflitta una multa che s'innalza perfino a tre mila lire? E se veramente egli è impotente, ripeto io all'onor. Ministro, quali provvedimenti adotterà egli?

Dovrà egli allora fare espropriare, mettere in vendita questo monumento?

La impotenza dunque a restaurare un edificio, a pagare una multa, sarà una colpa?

E tutto questo sarà fatto per arbitrio ministeriale, senza che l'autorità giudiziaria nulla possa fare, imperocchè nella legge sta detto che le multe saranno inflitte dall'autorità?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Il secondo comma.

Senatore PEPOLI G. Proseguo e chiedo venia all'Ufficio Centrale, se io sono in ciò impenitente. A me pare che tutti questi vari articoli che stiamo esaminando formino una congerie tale che io non posso certamente votare questa legge se essa non è profondamente modificata. Io non dispongo che del mio voto, nè mi lusingo che le mie parole possano convincere i miei onorevoli Colleghi e molto meno il Ministro e l'Ufficio Centrale; quindi la mia opposizione al certo non farà pericolare la legge; ma ciò non toglie che io nella mia coscienza rifiuti di votare degli articoli che sono una violazione del diritto di proprietà, una violazione della libertà individuale, della inviolabilità del domicilio.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'on. Senatore Pepoli, a forza di riunire molte cose, finisce involontariamente per confonderle. Fa d'uopo prendere ognuno di questi atti separatamente. Guardiamo questo 1° articolo per quel che riguarda i privati.

Quando un privato *dichiarasse*..... E qui

prima di rispondere all'onorevole Ministro comincio dal fare avvertire che questa è ragione per cui per lo meno nel secondo comma non si può cambiare la parola *dimostrare* in *dichiarare*.

Dunque qual'è il fatto che si verifica? È questo: un privato che ha di quei monumenti dei quali dovrebbe prender cura, dichiara che egli non può rispondere perchè non si può sobbarcare al carico che ne deriva; questa dichiarazione non produce indagine; egli non deve dire la sua miseria. Potrà fare una simile dichiarazione anche un ricchissimo, un milionario. Ma comunque fatta, a cosa equivale questo? A un abbandono. E chi potrebbe trovare esorbitante l'occupazione piuttosto che l'espropriazione di un oggetto abbandonato?

Ora mi permetta il Senato che legga l'articolo della legge di espropriazione e si vedrà che non ci sarebbe neanche bisogno di questo che facciamo noi per avere tutto il suo affetto. Ecco l'articolo 83 della legge sulle espropriazioni:

« Ogni monumento storico o di antichità nazionale che abbia la natura d'immobile e la cui conservazione pericolasse, continuando ad essere posseduto da qualche corpo morale o da un privato cittadino, può essere acquistato dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni. » Dunque c'è il diritto nello Stato.

Senatore PEPOLI G. Può.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Ma il *può* è in favore dello Stato.

Dunque è già stabilito che ogni monumento che abbia importanza storica o artistica si può espropriare.

Ora, è lo stesso proprietario che vi viene a dire che il monumento pericola, e che egli non lo può conservare. Cosa richiedesi di più?

Anzi noi qui facciamo un passo indietro dalla legge di espropriazione, perchè in questa legge per l'espropriazione per causa di pubblica utilità, noi domandiamo perfino una dichiarazione.

L'onorevole Pepoli collega questo cogli articoli 6 e 25; ma perchè? Prendiamo il fatto per sè stesso.

Questo è un fatto completo: è un individuo che aveva un obbligo: dichiara che non vi si può sobbarcare; e la legge dà allo Stato la facoltà di espropriare.

L'articolo 6° è fatto per quelli che non dichiarano, perchè compiano l'obbligo loro....

Una voce. Lo dichiaro.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*.... Ma non c'è bisogno di dichiararlo, è chiaro per sè.

Dunque non parliamo a questo proposito delle multe e delle penalità, cose che non ci hanno nulla a vedere in quest'articolo.

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. Lo dice l'articolo 5°.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Così l'art. 4° è completo nelle sue disposizioni e finisce in sè stesso. Le difficoltà son già grandi e quindi io prego l'onorevole Pepoli a non esagerarle.

Io so che questa legge impone certamente dei vincoli sulla proprietà privata; ma siamo rimasti tutti di accordo che questo si può demandare che cioè i monumenti sieno custoditi; ma noi facciamo meglio, noi accettiamo la dichiarazione di coloro che non vi si possono sobbarcare. Ora, se accettiamo questa dichiarazione, sarebbe una contraddizione se poi non ce ne acquetassimo.

Evidentemente un monumento del quale il padrone non si cura, per il quale il Governo non vuole far nulla, si toglie dai cataloghi, perchè vuol dire che non interessa più nessuno; a me pare che la conseguenza sia logica. Se ci fosse bisogno di dirlo, si potrà cercare un modo; ma a me pare superfluo.

Ora debbo rispondere all'onorevole Ministro. Si era insistito sulla *dichiarazione*: piuttosto che *dimostrazione*, quando i Comuni e le Provincie dovevano rispondere di tutti i monumenti nelle loro circoscrizioni, allora la *dimostrazione* sarebbe in molti casi riuscita difficile a farsi e grave ad eseguirsi.

Ridotta oggi la questione a questione di proprietà, l'Ufficio Centrale non ha difficoltà di cambiare la parola *dichiarazione*, in quella di *dimostrazione*, perchè trattandosi di conservazione di cose proprie si può richiedere, ed è più facile a concretarla.

Quindi per introdurre questa modificazione nel 1° comma, l'Ufficio Centrale non ha alcuna difficoltà; ma pel 2° comma l'Ufficio Centrale si opporrebbe definitivamente a che fosse mantenuta perchè sarebbe indiscreto di demandare a un privato di fare una simile dimostrazione, e perchè non si avrebbe neanche il diritto di domandarla; per il privato è forza contentarsi di una semplice dichiarazione.

La parola *dichiarazione* bisogna lasciarla pel 2° comma.

Ora, vengo al concorso delle Provincie e dei Comuni che il Ministro richiede che sia introdotto in questo articolo. Anche il concorso delle Provincie e dei Comuni, parmi nel 1° comma non abbia ragione di essere, perchè il 1° comma principalmente considera i Comuni e le Provincie, quindi sarebbe lo stesso ente che viene a domandare soccorso e lo dà al tempo stesso. Gli enti morali che non sieno pubbliche amministrazioni, sono appena calcolabili. Di enti morali che non sieno nè Comuni nè Provincie e che attualmente posseggono oggetti d'arte, anticamente se ne contavano molti, ma ora sono pochissimi.

Dunque saranno eccezioni; la generalità saranno i Comuni piccoli, perchè le Provincie si troveranno raramente nel caso; ma sieno Comuni, sieno Provincie, si cadrebbe in un circolo vizioso.

Questo concorso si potrebbe adattare al secondo comma; nel qual caso se l'onor. signor Ministro si contentasse di lasciarlo facoltativo, l'Ufficio Centrale non avrebbe difficoltà di ammetterlo.

Ma riguardo al 1° comma, l'Ufficio Centrale non crede di poterlo accettare per le considerazioni sopra esposte.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io credo dopo le parole dette dall'on. Relatore, che la difficoltà più grave starà nel precisare, scrivendolo, il pensiero nostro, imperciocchè non ho difficoltà ad accettare i pensieri esposti; ma, quando si dice intorno a questo articolo che il demandare il concorso dei Comuni e delle Provincie è quasi un giro vizioso imperocchè i possessori dei monumenti sono Comuni o Provincie, mi giova osservare che la cosa è in parte vera, in parte no. In parte non è vera perchè abbiamo gli enti morali che non sono Comuni e Provincie; che possono così possedere come non possedere; che possono molto o meno bastare allo scopo; ma per le pubbliche amministrazioni è affare diverso; può essere il Comune che si trovi in questa dura condizione di non poter mantenere le opere sue, e di dovere perciò chiedere il concorso della Provincia.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

Non credo che la Provincia si trovi nel medesimo caso, ma potrebbe pur darsi. Quindi bisogna considerare che abbiamo tre possessori. Uno si chiama ente morale, ed è estraneo ai Comuni ed alle Provincie; l'altro è il Comune; il terzo è la Provincia. Ciascuno di questi si può trovare nella condizione considerata nell'articolo 4; onde a ciascuno di questi bisognerebbe aggiungere almeno il concorso del Comune, se è Provincia, e della Provincia, se è Comune. Dunque è questione più di redazione che d'altro perchè appaja netto l'intendimento della legge.

Ringrazio dell'aver accettato la parola *dimostrazione*, e certamente non spingo l'esigenza per i privati fino a volerli obbligare a portare il registro delle loro spese, tanto più se si trovano in quella condizione che tale domanda possa costare un'umiliazione al loro amor proprio; e colui che ha una cosa bella e la lascia deperire per povertà, evidentemente non subirebbe volentieri. E tanto più che noi non solamente diciamo che lo Stato può acquistare, ma diciamo pure che questo privato ha la facoltà di vendere, pur che venda in quelle condizioni già dette.

Quindi, non intendo d'insistere perchè si aggiunga alla proprietà privata un incomodo di questa natura, il quale molte volte è più sentito di quello che non sia una tassa, un'imposta. Ciò bisognerebbe precisare nello scritto. Ma mi pare che non si possa improvvisare, perchè dovremmo nel primo comma distinguere questi diversi casi. Mi piacerà di aggiungere questi due casi per l'on. Pepoli.

L'on. Senatore Vitelleschi dice: evidentemente le cose contemplate nell'articolo 4° non appartengono all'articolo 6° e ci è l'articolo 5° che lo dichiara ancora. L'articolo 5° riguarda le singole amministrazioni o enti morali, che non corrispondono all'obbligazione discretissima dell'articolo 1°; quindi è chiaro che il proprietario di cui si discorre nell'art. 6, non è contemplato nei due articoli 4 e 5°.

Quando il proprietario non adempisse le prescrizioni dell'articolo 4°, il che vuol dire non venisse a dichiarare la insufficienza sua a mantenere il monumento, allora che cosa fa il Ministro?

Il Ministro di ufficio ristaura. E come le spese saranno da quello sostenute, così con questo

art. 5° abbiamo assicurato questi monumenti, che d'altra parte poi anche lo sarebbero dall'articolo 4°.

Una cosa voglio aggiungere quanto alle penalità che paiono tutte commesse all'arbitrio del Ministro, e dalle quali in nessuna maniera si possa salvare colui su cui vadano a cadere. Queste in definitivo giudizio devono essere giudicate dal Tribunale ordinario, perchè il secondo comma dice che le controversie sulle contravvenzioni sono rimesse al Tribunale; a quella autorità la quale ha appunto l'ufficio di difendere i diritti di tutti: la magistratura.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Il signor Ministro, poco fa, ha parlato di pubbliche amministrazioni. Questa espressione mi aveva anche colpito, perchè pubblica amministrazione che vuol dire? Se vuol dire ente morale, è compresa sotto questa espressione; se si accenna non ad un ente morale, è improprio parlarne qui dove si tratta di diritti e di obblighi: il diritto e l'obbligo non può averlo un'amministrazione. Noi abbiamo l'uso di chiamare amministrazione un ufficio, di chiamare amministrazione un Ministero, e si chiama nell'uso comune anche amministrazione quella che rappresenta i comuni e le provincie.

Ma, legalmente parlando, e trattandosi di un articolo in cui si dà responsabilità ed obbligo, noi dobbiamo usare la parola *ente*; non già *amministrazione*.

Poi, giacchè ho accennato a mutazione di parola, vorrei chiamare l'attenzione dell'onorevole Relatore su quell'espressione: « ad uso vivente. » A dir vero quest'espressione non suona bene; pregherei il Relatore a vedere di sostituirvene un'altra, per esempio: « ad uso di abitazione. »

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Relatore.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta il rinvio proposto dall'onorevole Ministro per vedere di conciliare tutti i vari emendamenti ed anche l'osservazione testè fatta dall'onorevole Senatore Amari, intorno alla quale debbo avvertire che trattasi d'indicare un uso che non sia quello di monumento, ma estraneo, e non è tanto facile trovare il termine più appropriato. Ad ogni modo l'Ufficio

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

Centrale farà ancora qualche studio in proposito.

PRESIDENTE. L'articolo 4 s'indende dunque rinviato alla Commissione.

Si procede alla lettura dell'art. 5.

Il Senatore, *Segretario*, CHESI legge:

Art. 5.

Quando le singole amministrazioni pubbliche o enti morali non corrispondano alle obbligazioni derivanti dagli articoli 1, 4 e 8, e sieno esauriti gli avvertimenti e le cautele, quel che importa la cura e la custodia dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità non curati o abbandonati, sarà fatto d'ufficio dal Ministero.

Per i monumenti di natura immobile, appartenenti ai privati, che sieno per la loro importanza artistica o storica riconosciuti d'interesse nazionale, e descritti nei cataloghi, sarà in questo caso applicabile il disposto degli articoli 83, 84, 85 della legge 25 giugno 1865.

Senatore AMARI. Intorno a quell'articolo vorrei fare la stessa osservazione in ordine alle parole « *pubbliche amministrazioni.* »

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Non ho nulla da obiettare intorno a questo articolo; desidererei soltanto ottenere dall'Ufficio Centrale una dichiarazione pubblica, la quale, più che altro, è una ripetizione, perchè questa cosa già erami stata dichiarata dall'onor. Relatore: che cioè queste riparazioni, questi restauri saranno bensì fatti di ufficio dal Ministero, ma s'intendeva che il medesimo avrebbe avuto la facoltà di pretendere il rimborso.

Io aveva domandato per lo appunto se questo era il senso che l'Ufficio Centrale dava alla redazione dell'articolo suo; e siccome ciò mi fu dichiarato, così in questo senso io l'accetto.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io dico francamente che si è inteso che le riparazioni fossero fatte d'ufficio dietro rimborso.

PRESIDENTE. Che cosa propone l'on. Senatore Amari?

Senatore AMARI. Io direi: *Quando gli enti morali non corrispondono, ecc., la cura e la cu-*

stodia dei monumenti rientrano sotto l'azione della legge.

Senatore BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTEA. Vorrei osservare che nell'art. 5° è contemplato l'art. 4°, e che l'art. 5, non è che la conseguenza dell'articolo 4° in quanto contempla il caso in cui gli enti morali non corrispondano alle obbligazioni imposte in quest'ultimo. Ora, siccome l'articolo 4° non è ancora formulato e che dalla sua formula dipenderà la determinazione delle obbligazioni imposte con esso, è impossibile fissare i termini dell'articolo 5°.

Giacchè ho la parola, mi raccomanderei che nella redazione dell'articolo 4° fosse omessa la frase: *per legittime ragioni*, perchè l'idea di legittime ragioni implica quella delle ragioni illegittime le quali poi alla loro volta implicano obbligazioni o negazione di obbligazioni.

Ma poichè, secondo le dichiarazioni dell'onorevole Relatore, le legittime ragioni consistono in una semplice dichiarazione dell'ente morale o del privato di non volersi sobbarcare alla custodia, allora la legittimità delle ragioni dipende esclusivamente dal criterio di chi le mette innanzi.

Io sarei pertanto d'avviso che eliminando le parole *per legittime ragioni* si accennasse soltanto alla dichiarazione di non volersi (e non potersi) sobbarcare agli oneri della custodia e della conservazione.

Ciò dico solo per esprimere un mio pensiero.

PRESIDENTE. Ella proporrebbe dunque che fosse rinviato quest'articolo?

Senatore BERTEA. Non è possibile votare l'articolo 5°, che sanzionerebbe l'art. 4°, la cui formula non è ancora concretata.

Senatore VITELLESCHI, *Rel.* L'Ufficio crede che a rigore il rinvio di quest'articolo non sarebbe necessario perchè nessuna obiezione è stata fatta sopra la disposizione dell'articolo 4° per le parti che riguardano l'articolo 5°. L'art. 5° enuncia che, quando le singole amministrazioni non corrispondono alle obbligazioni derivanti dall'articolo 4°, vale a dire che non abbiano fatta la dichiarazione di non *non potersi sobbarcare*, ecc. Ora, su questo concetto della dichiarazione nessuno ha elevato dubbio, nè credo probabile che alcun emendamento sarà fatto a questo pro-

posito e perciò a rigore non credo necessario che si rinvi all'Ufficio Centrale l'articolo 5°.

Però se si ritiene che l'articolo 3° e 4°, i quali poi ritornano sempre in questione debbano essere votati prima di procedere alla discussione dell'articolo 5° e i seguenti, e se il Presidente crede di sospendere la discussione, l'Ufficio Centrale non ha obiezione a fare e si rimette alla volontà del Senato.

Senatore BERTEA. Io non vorrei assumermi d'interrompere il lavoro del Senato ove il Senato creda bene di proseguirlo; ma non potrei adattarmi alla semplice osservazione che basti l'analogia esistente tra le singole disposizioni, e che per conseguenza a rigore si potesse andare avanti nella discussione dell'art. 5°. Ripeto a questo riguardo che nel medesimo sono contemplati gli articoli 1° e 4°. Ora, quanto

al primo, essendo votato, noi possiamo misurarne tutta la portata, ma il 4° non essendo votato e non sapendosi quali siano le obbligazioni che deriveranno dal medesimo, mi parrebbe meno regolare votare un articolo che si riferisce ad obbligazioni non ancora determinate. Quindi non credo che sia legalmente possibile continuarne la discussione.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale ha dichiarato, che non ha difficoltà che siano rinviati gli articoli 4° e 5° onde renderli più consoni al resto del progetto; quindi si sospende la discussione su questi due articoli.

Domani, alle 2 pomeridiane, seduta pubblica, per il seguito della discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.

La seduta è sciolta (ore 5 50).